

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 547<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . *Pag.* 29615

#### **CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenza . . . . . 29615

#### **DISEGNI DI LEGGE**

##### **Seguito della discussione:**

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza »

**(1971):**

BRAMBILLA . . . . . 29628  
COPPO . . . . . 29615  
ROTTA . . . . . 29621  
TORELLI, *relatore* . . . . . 29630

#### **INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio di interpellanze . . . . . 29640  
Annunzio di interrogazioni . . . . . 29640  
Annunzio di ritiro di interrogazioni . . 29645



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**CARELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 gennaio.**

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori: Jodice per giorni 5 e Passoni per giorni 8.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 21 gennaio 1967, ha trasmesso copia della sentenza depositata in pari data in Cancelleria con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2710, e 17 dicembre 1952, n. 3891, in materia di espropriazione di terreni per riforma fondiaria (Sentenza n. 6) (Doc. 93).

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (1971)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ».

È iscritto a parlare il senatore Coppo. Ne ha facoltà.

**COPPO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di essere il penultimo o l'ultimo oratore in un dibattito così largo come quello che si è qui sviluppato e non credo quindi di portare sostanzialmente grandi novità di argomenti a quelli che i colleghi hanno già esposto. Il mio intervento si limiterà soprattutto ad enucleare quelli che sono i problemi più rilevanti che si pongono nella conversione in legge di questo decreto; e cercherò di farlo con brevità non credendo all'esigenza dei discorsi a tassametro o dei discorsi di così larga ampiezza che tengono impegnato per delle intere sedute il nostro Senato. Mi sia consentito però, prima di affrontare i vari problemi, di rinnovare qui in Aula il ringraziamento che ho già avuto occasione di esprimere in sede di Commissioni riunite al nostro collega Torelli che si è assunto il non facile e penso anche non grato compito di preparare una relazione, sia per le Commissioni sia per l'Assemblea, di larga portata, certamente pregevole per l'approfondimento del problema trattato, anche se qualche critica l'amico Torelli ha dovuto sopportare, ma soprattutto per la chiarezza e per l'obiettività. Mi sia consentito dire che di chiarezza e di obiettività vi è soprattutto bisogno dopo che, a torto, per i dipendenti degli enti previdenziali si è creato un clima che ha dell'assurdo. Un clima scatenante: con i titoli coi quali molti giornali hanno presentato i dipendenti previdenziali come dei miliardari, si è ottenuto come risultato, che io personalmente deploro ma credo che la grande maggioranza dei colleghi deplorino, quello di suscitare con-

trasti tra lavoratori e lavoratori, il che non può essere mai auspicato. Il Ministro del lavoro sa degli incidenti accaduti presso alcuni istituti di previdenza del nostro Paese dove si sono verificati degli spiacevoli scontri tra lavoratori assistiti e lavoratori previdenziali; sa di questo contrasto veramente innaturale e veramente fuori luogo che si è voluto artificiosamente creare tra dipendenti statali e dipendenti parastatali.

Sono grato al collega Torelli per avere, nella sua relazione, fatto giustizia e ringrazio i colleghi che sono intervenuti nel dibattito proprio perchè il dibattito parlamentare ha come obiettivo quello di rendere emergente la verità, quello di dare chiarezza a dei termini che non sono chiari, quello di permettere sostanzialmente di fugare, nel caso in esame, un clima che non è certamente produttore per i nostri lavori e non è produttore per delle soluzioni sagge del problema.

Ecco perchè io sono arrivato alla conclusione che il Governo ha fatto bene, nel decreto che ha predisposto, ad invitare gli enti — non altri — ad affrontare decisamente i problemi che derivano dall'attuazione del famoso, ultracitato articolo 14 della legge n. 722. E dico che ha fatto bene, perchè forse nel passato vi è stata poca volontà di dare attuazione a questo articolo 14, perchè valgono le tesi più disparate e, non c'è dubbio, anche la tesi di ritenere che questo articolo 14 avesse avuto efficacia nel momento in cui è stato emanato e non avesse validità per un lunghissimo corso di tempo, come si è verificato. Il motivo, anche qui, è chiaro, è evidente e credo che il Ministro del lavoro ne abbia avuto coscienza: cioè, alla base vi è stato il problema dell'autonomia dei vari enti e, nell'ambito dell'autonomia, una difesa, qualche volta eccessiva per la verità, della possibilità di dare luogo ad ordinamenti autonomi propri anche nei confronti del personale oltre che nei confronti degli altri aspetti della loro vita amministrativa. Ma al di là e al di sopra di questo problema e di queste volontà ci sono anche delle realtà e delle difficoltà obiettive.

In quest'Aula, e precedentemente in sede di Commissioni congiunte, si sono lunga-

mente esaminati i risultati della Commissione Carbone, attuale Presidente della Corte dei conti, e della Commissione Fenoaltea, il nostro collega Fenoaltea, incaricato di questo compito nella sua qualità di Sottosegretario al lavoro. Tutte e due le Commissioni hanno trovato delle difficoltà reali, obiettive, che debbono essere superate se si vuole che il compito assegnato alle amministrazioni possa essere assolto.

Ecco perchè io mi sono permesso, in sede di Commissioni congiunte, di sottoporre un indirizzo, in un emendamento che ho avuto occasione anche di riproporre in Aula, che dia agli enti direttive tali da poter superare le difficoltà che sono insite in una interpretazione a così lunga distanza di tempo dalla norma richiamata. Mi sembra poi che tutto il dibattito abbia reso evidente un aspetto fondamentale, cioè quello che le comparazioni, accettato questo metodo, sono possibili solo considerando obiettivamente tutte le voci che compongono le retribuzioni dei due trattamenti che sono messi a confronto e che, unitamente a tutte le voci, siano messi a confronto i diversi orari, i modi di esplicazione di questi orari e che soprattutto questo confronto venga fatto avendo presente di confrontare non genericamente delle amministrazioni, ma delle amministrazioni che abbiano dei termini sostanziali parificabili e sostanzialmente delle strutture che siano analoghe.

Sono convinto che questo sforzo può essere fatto e l'augurio che io formulo in questo intervento — credo di poterlo fare con estrema serietà per lunga conoscenza della materia — è che le amministrazioni, i sindacati, gli organi vigilanti si mettano all'opera con volontà, superando tutte le remore che precedentemente si sono avute, per raggiungere un solo obiettivo: quello di chiarire, di mettere ordine, ma anche di ristabilire degli equilibri, perchè non esistono solo degli equilibri tra un tipo di personale ed un altro, ma anche nell'ambito del personale previdenziale esistono equilibri da determinare tra categoria e categoria, tra grado e grado.

Sono convinto che questo nostro invito solenne che viene fatto attraverso la legge

sarà accolto e sarà realizzato. Ma se alla scadenza del 30 giugno questo non sarà stato possibile, desidero una sola cosa: che ne siano rese note le ragioni. Se i colleghi hanno avuto occasione di leggere le relazioni delle due Commissioni che si sono interessate di questo problema avranno rilevato che si continua ad affermare che ciò non è possibile e non si indica sostanzialmente come renderlo possibile. Io faccio questa riserva con la speranza che questa ipotesi non si realizzi, evidentemente, perchè sono convinto che la possibilità esiste, ed esiste concretamente, basta che ci sia una chiara volontà da parte delle amministrazioni e dei sindacati di fare questo lavoro e ci sia sostanzialmente poi una chiara volontà dei Ministeri vigilanti di non trovare difficoltà dove difficoltà non esistono.

La discussione, sia in questa sede, sia in sede di Commissioni, ha permesso — e difatti le Commissioni hanno approvato degli emendamenti — di chiarire i problemi relativi alla formula, forse improvvisata, che si riferiva al trattamento giuridico e al trattamento di quiescenza. Non ritengo di dover far perdere neanche un minuto sul problema del trattamento giuridico che mi pare sia sostanzialmente chiaro. Desidero invece che il Ministro, nella replica, che per la sua carica cortesemente deve dare a coloro che intervengono, abbia la possibilità in Aula di confermare le dichiarazioni che ha avuto occasione di fare alle Commissioni riunite sulla volontà di non porre in discussione i trattamenti di quiescenza, tranne che per il problema risolto all'articolo 2 relativo alle liquidazioni in capitale nell'ambito di quella percentuale che il Governo ha ritenuto di confermare nel suo decreto e di sottoporre alla nostra attenzione.

Il problema invece che lascia notevoli perplessità è il problema sul quale molti colleghi in questo dibattito hanno avuto occasione di parlare ed è quello della salvaguardia dei trattamenti eccedenti che saranno cioè identificati superiori al 20 per cento, con il mantenimento, come prevede il decreto, di assegni personali.

Le perplessità che io avanzo e che non fanno altro che eco a perplessità già qui

avanzate, riguardano il principio che io desidero che il Senato tenga nella massima considerazione, il principio cioè — ed è un principio da non ritenersi solo caro ai sindacati, ma a tutti coloro che hanno responsabilità, in modo particolare rilevanti responsabilità pubbliche come i membri dell'Assemblea — che non si possa dar luogo a modificazioni di trattamenti che abbiano avuto un loro regolare *iter* e sostanzialmente un loro *iter* negoziale.

Ho avuto occasione di far presente in Commissione e desidero ripetere qui, che l'atto che la Corte dei conti, nella sua autorità, ha inteso impugnare è un atto di grande serietà e di grande responsabilità che i sindacati hanno compiuto in questo settore, ed è, senza tema di smentita, il primo accordo di così largo raggio raggiunto nella storia dei trattamenti dei dipendenti del parastato, che è stato il frutto di un lungo negoziato teso a dare un ordinamento omogeneo, teso a far cessare una spirale logica, ma non certamente accettabile, che era quella di trattamenti diversi per ogni singolo istituto con un metodo che non poteva certamente essere, almeno per quanto riguarda la mia confederazione, condiviso.

La cosa che evidentemente dispiace dover rilevare è come un impegno di serietà, di responsabilità, un modo di porre i problemi in un ordinato sistema globale che permetta al legislatore di dar vita nel campo previdenziale ad altre scelte, quelle scelte di cui noi tutti parliamo ogni giorno, che invociamo, cioè quelle di un riordino del settore della nostra previdenza, sia stato sostanzialmente impugnato, lasciando, vedi caso, validità a tutti gli altri provvedimenti precedenti di cui questo è niente altro che la sintesi.

Io so che il Ministro del lavoro, nella replica doverosa e necessaria, evidentemente mi contrapporrà il discorso, che io ritengo pacifico ed ovvio, delle priorità della legge sugli accordi sindacali, quello di un certo tipo di ordinamento in questo settore.

Io voglio solo sottolineare un aspetto al Ministro del lavoro, e cioè che questo sforzo che abbiamo fatto non è stato uno sforzo

singolo, ma uno sforzo dei sindacati, delle amministrazioni ed anche uno sforzo dei Ministeri che hanno la vigilanza, tanto è vero che forse non ci troveremmo in queste condizioni se il Governo avesse adempiuto ad un impegno che sta nelle premesse delle stesse delibere, ossia di far seguire alle delibere stesse un provvedimento legislativo che avesse chiuso una lunga fase come quella che è intercorsa in questo campo, grosso modo dal 1950 al 1965; perchè, se questo fosse avvenuto, evidentemente anche i problemi posti dalla censura della Corte non vi sarebbero stati ed avremmo avuto una situazione piana, che avrebbe permesso di non creare un grande problema come questo, problema, ripeto, che ha interesse per i lavoratori interessati, ma ha anche un più largo e prevalente interesse per il sommarsi di interventi legislativi con interventi contrattuali...

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei capire questo suo argomento: lei sostiene che il Governo avrebbe dovuto proporre al Parlamento un disegno di legge determinando gli stipendi dei previdenziali.

**C O P P O**. Non so quello che il Governo voleva fare. So soltanto che quando i Ministeri vigilanti hanno approvato le delibere, venne rilevata l'opportunità di dar luogo ad un provvedimento che permettesse di sanare o quanto meno di togliere eventuali vizi come quelli che sono stati rilevati dalla Corte. Il Ministro, che ne ha la documentazione, sa perfettamente che questo problema è stato posto; ma non so per quali motivi non si è presentato il relativo disegno di legge. Purtroppo siamo tutti oberati da centinaia di cose, ma è certo che, se fosse stato presentato, non ci troveremmo oggi di fronte a questo problema ed avremmo trovato altre strade per risolvere una questione di tale delicatezza.

Ora nelle Commissioni riunite ebbi occasione di presentare un emendamento che, mantenuta salva la struttura del decreto e poste le amministrazioni in condizioni di poter eseguire l'ordine posto nel decreto,

avesse la possibilità di salvaguardare eventuali situazioni negative eventualmente derivanti dalla comparazione, cioè qualora, fatte tutte le varie operazioni, risultassero trattamenti eccedenti al trattamento previsto nell'ambito del 20 per cento. La differenza non doveva essere trasformata in un assegno personale che, per chi non lo sa, è soggetto all'assorbimento, e feci presente che questa strada non era giusta ma che era preferibile poter mantenere un assegno integrativo al grado valido a tutti gli effetti. Questa mattina i colleghi avranno sentito l'intervento dell'amico Viglianesi che ha proposto una formula che sostanzialmente si avvicina a questa, cioè propone che i trattamenti vengano mantenuti ed abbiano la possibilità di un loro assorbimento in sede di successivi aumenti. Debbo dire all'onorevole Ministro che io ed altri colleghi non abbiamo nessuna difficoltà a ripresentare questo emendamento in Aula e che non l'ho ripresentato per un solo motivo, quello di permettere un accordo fra i vari Gruppi politici su questo particolare problema. Perciò, come ho detto stamane, e lo confermo qui, non ho nessuna difficoltà ad aderire ed ad appoggiare l'emendamento del collega Viglianesi.

Non si tratta di un problema tecnico, si tratta di affermare questa possibilità che cioè, nell'ipotesi (che io mi auguro non si realizzi) che dopo questa operazione possano sussistere posizioni che vadano al di fuori della norma, queste posizioni non possano essere cancellate con un colpo di spugna o cancellate sostanzialmente al primo movimento di uno scatto o al primo movimento di una promozione, ma debbano essere mantenute e seguire la sorte, generale o particolare, dei movimenti salariali nel settore.

Questi sono i problemi prevalenti, onorevole Ministro, che vengono fuori da questa discussione. Mi sia poi consentito sottolineare, tra tutto quello che è stato detto in questi giorni, che una serie di problemi sono posti in evidenza da questo particolare decreto, problemi ai quali noi dobbiamo dare una soluzione in modo che una vicenda grave e difficile ci offra una grande possibilità, quella di trasformarsi in una indicazione positiva per il nostro lavoro.

Quattro problemi in particolare vorrei sottolineare. Un primo problema, quello che tutta questa discussione sui previdenziali ha certamente chiarito, consiste nella esistenza di una crisi sostanziale nella politica di agganciamento delle retribuzioni e nella tecnica dei confronti. Questa politica, sorta sostanzialmente in modo episodico con la 722, ha continuato a permanere per anni ed anni in una posizione di equivoco (si è da una parte seguita la norma e dall'altra la si è disattesa) e si è creata una realtà che forse era completamente al di fuori da quelle che erano le intenzioni di coloro che hanno fatto la 722: di avere questo grande sistema centrato sullo Stato e queste ali ad esso ragguagliate, il parastato, gli enti locali e le varie amministrazioni autonome.

Io sono convinto che, dopo aver approvato questo provvedimento, quando avremo dato chiarezza ai termini attuali, per noi sorga un dovere: eliminare la 722 e decidere sostanzialmente la strada da seguire per la formazione dei trattamenti in questo settore.

Io sono chiaramente per la libertà negoziale con dei contratti collettivi, anche in questo settore e per eliminare i termini di agganciamento e di confronto che, abbiamo visto, sono completamente negativi.

Un esempio che questo è possibile lo si ha nel provvedimento che noi stessi abbiamo adottato per l'Enel. Non so se ci sia una graduatoria tra gli enti pubblici, ma certo l'Enel non può essere ritenuto un ente meno pubblico di questi. Per l'Enel noi abbiamo fissato la possibilità che il trattamento del personale venga realizzato con un contratto collettivo di tipo privato, cosa che può benissimo farsi in questi settori e mi sia consentito rilevare che questo problema deve essere affrontato perchè non è possibile parlare di efficienza degli enti, degli istituti se tale efficienza non è posta in relazione e in funzione dei trattamenti previsti negli ordinamenti degli istituti medesimi. Dobbiamo affrontare questo problema con molta ponderatezza, ma dobbiamo decidere la strada da prendere; la strada sulla quale oggi siamo impegnati è sbagliata e occorre cambiarla. Basterebbe sottolinea-

re un solo aspetto, e ritengo di trovar d'accordo il Ministro del lavoro che ha dovuto recentemente affrontare le controversie relative ai medici: con degli ordinamenti così collegati, così agganciati, noi non potremo mai risolvere il problema dei tecnici e, ad esempio, si veda appunto il problema dei sanitari. Ho visto che sono stati presentati da parte di molti colleghi degli ordini del giorno e sono state fatte delle indicazioni riguardanti degli aspetti particolari; vorrei far rilevare che vi è un aspetto generale, quello dei tecnici di questi enti, che non può essere risolto con i sistemi che sono stati usati, ai quali siamo ora legati e con i quali non abbiamo alcuna possibilità di far fronte ai problemi che si pongono ogni giorno e che, se non vengono affrontati giornalmente, portano ad una decadenza della funzionalità di queste nostre istituzioni.

Un secondo problema è quello della messa in crisi — e mi pare che la discussione l'abbia chiarito sufficientemente — degli attuali organi di amministrazione di questi enti la cui responsabilità viene mortificata. Noi dobbiamo restituire agli interessati il compito di amministrare queste istituzioni, non possiamo continuare ad applicare dei sistemi che non vanno, che non sono funzionali. Noi abbiamo sottolineato più volte l'esigenza che gli interessati a questo servizio abbiano una adeguata e determinante rappresentanza negli organi di amministrazione e insisteremo su questo argomento anche in sede di programmazione. Non vi è dubbio infatti che uno degli aspetti prevalenti, uno degli aspetti più importanti di un problema che riguarda il personale ma che riguarda anche tutti gli atti di gestione, è quello di creare una gestione sufficientemente agile, pronta e responsabile; ma è chiaro che ciò non si può realizzare se non modificando la formazione degli organi di amministrazione. Mi permetta di dire, onorevole Ministro, che occorre dare finalmente a questi enti anche un organismo sindacale e contrattuale; non è possibile che ogni ente continui a fare nei confronti del personale la politica che ritiene più opportuna. Come avviene per altri enti pubblici, occorre che questi enti si associno e che assumano respon-

sabilità collettive in ordine ai rapporti col personale e ciò anche per cautelare gli interessi più generali, gli interessi collettivi. Noi non crediamo infatti che ogni ente possa fare una sua politica quando si tratta di una generalità di trattamenti; è chiaro che gli enti devono fare una politica generale ed uniforme.

Un terzo problema che questa discussione ci ha permesso di accertare — e ne ha fatto materia di intervento il collega Salari — sono le anomalie dei nostri sistemi di controllo. Io sono convinto che noi ne abbiamo anche troppi di sistemi di controllo ed anche pesanti, ma soprattutto tardivi. Bisogna che gli organi di controllo cerchino di adeguarsi alle esigenze di tempestività e di snellezza che gli enti erogatori richiedono. Io sono convinto che la Corte deve svolgere il suo compito con la rituale dirittura e con l'abituale severità ma che lo debba svolgere entro certi termini, che diano tranquillità sia agli amministratori sia agli amministrati delle cose che vanno facendo. Perché, onorevoli colleghi, se questa censura fosse avvenuta nel primo o nel secondo mese non avrebbe avuto evidentemente la rilevanza di una censura che si ha dopo tre anni, dopo quattro anni. Io mi inchino alla Corte ma mi inchino in termini che siano dei termini funzionali in relazione alle cose che noi vogliamo non in termini che veramente sconfinano nell'eternità perchè la Corte potrà parlare anche fra venti anni, fra trent'anni. Questo non è possibile; io ritengo che è una grave lacuna che dobbiamo colmare, perchè non è serio che coloro che sono amministrati debbono ritenere di aver acquisito determinati diritti e coloro che sono amministratori di avere dato determinate concessioni che in buona fede ritengono di dare e che queste poi siano messe a distanze lunghissime di tempo in non cale.

*Voce dalla sinistra.* Non privilegi.

C O P P O . Non privilegi, ma, collega, vedrà che, quando andremo a fondo, di privilegi non ve ne saranno troppi perchè è la tecnica di imporre i privilegi che ci ha por-

tato a questa situazione. Io mi riferisco ad un mero problema amministrativo, contabile, pedestre: penso che ognuno debba essere controllato come si deve e debba fare le cose come sono previste. Ma tutto questo avvenga in termini chiari, tempestivi e precisi.

Mi sia consentito ancora enucleare il quarto problema. Le anomalie nella nostra previdenza continuano, anomalie che sono dovute alle troppe deroghe, tenacemente difese, alla solidarietà generale, ad un sistema di previdenza che — ed il ministro Bosco ne ha esperienza in alcuni problemi anche recenti — determina delle zone di egoismo assurdo e non permette di avere alcuna visione della generalità dei problemi. Bisogna che, anche sulla base di questa esperienza ci si proponga di mettere fine a questo sistema di mutualismo a rovescio dove ognuno che sta bene ritiene di togliere dalla mutualità generale lasciandovi soltanto tutti quelli che stanno meno bene o stanno male.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Prendo atto pubblicamente, senatore Coppo, di questa sua dichiarazione.

C O P P O . Non c'è dubbio, non è da oggi che la penso così, caro Ministro.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Soltanto che aspetto di concretare . . .

C O P P O . Bisogna agire; e forse, mi sia consentito, certi problemi che sono venuti fuori come causa scatenante di questo dramma, se si fosse avuta una forma di previdenza sistemata in altra maniera, non sarebbero sorti perchè nessuno vorrà adesso far finta di non ricordare da dove sorge tutta questa questione.

Ecco perchè io affermo questa esigenza, che ognuno deve entrare nelle forme di previdenza generali e sopportarne equamente i pesi; e ognuno deve avere la possibilità di esaltare la sua posizione previdenziale,



ma con un solo mezzo: che sia a suo carico, non a carico di altri. Cioè il concetto che mi pare debba farsi strada, nel quadro di grande esigenza di riordino, non riguarda soltanto qualcuno, non riguarda soltanto un ente o l'altro ente o riguarda i parastatali, ma riguarda tutti i settori dove c'è la esigenza di ricondursi a questi criteri per cui la parola solidarietà non sia soltanto una parola da pronunciarsi per avere degli applausi.

Queste le considerazioni che desideravo fare, a conclusione di questo mio intervento e a conclusione di questo dibattito, su delle cose che vanno molto al di là della semplice approvazione o non approvazione del decreto, che pongono l'esigenza politica di affrontare grossi temi sui quali siamo certamente, a mio parere, in ritardo. E mi auguro una sola cosa, onorevole Ministro: che queste considerazioni possano essere tenute presenti, e non siano soltanto, per così dire, lo sforzo di un discorso, ma permettano che una vicenda certamente grave e difficile, spiacevole per noi, serva a dare un contributo sostanziale a una ripresa di stima, di fiducia, di riqualificazione della previdenza del nostro Paese per raggiungere un solo obiettivo, che credo noi tutti seriamente desideriamo, quello cioè di avere una previdenza che sia pronta, che sia efficiente, che sia sicura, che sia garanzia per tutti gli italiani. *(Applausi dal centro)*.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Rotta. Ne ha facoltà.

**R O T T A .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, da un esame attento, e mi auguro obiettivo, del decreto-legge n. 1069, sulla disciplina temporanea del trattamento del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, scaturiscono eccezioni e riserve che ritengo di dover proporre alla attenzione dell'Assemblea per gli emendamenti all'attuale stesura del provvedimento che ne sono la logica, giusta conseguenza.

Riassumo brevemente i dati di fatto che mi spingono a prendere parte alla discussione sul trattamento che il Governo vor-

rebbe imporre ai dipendenti degli enti di previdenza ed assistenza con un provvedimento che viene definito d'urgenza e rigorosamente limitato nel tempo e che si vorrebbe ora convertire in legge benchè la questione presenti ancora alcuni aspetti non bene definiti e di dubbia entità.

Si tratta, e su questo siamo tutti d'accordo, di una materia complessa e delicata, dalla trattazione della quale i Consigli d'amministrazione degli enti previdenziali si presume trarranno orientamenti per addivenire alle deliberazioni imposte dal decreto-legge in discussione.

Pur dando per scontata la dichiarazione di illegittimità da parte di un organo della Costituzione in funzione di controllo e verifica e pur accettando il riferimento all'articolo 14 del decreto-legge luogotenenziale n. 722, non è possibile sottacere la serie ben definita, in sede critica, di disparità, di inesattezze, di elementi scarsamente conciliabili ed altri aspetti negativi di natura giuridica, sindacale, tecnica, sociale, amministrativa, in una parola tutte difficoltà alle quali andrebbe incontro il decreto-legge n. 1069 qualora fosse convertito in legge così come è stato concepito.

Quanto alla possibilità di effettuare la comparazione di posizioni gerarchiche, come presupposto per il confronto dei trattamenti economici, osservo che la parificazione fra i dipendenti dello Stato e quelli degli enti previdenziali e il confronto che dovrebbe discendere tra le loro retribuzioni poggiano su basi incerte al punto che un più accurato e definitivo riordinamento di tutta la materia porterebbe agevolmente a conclusioni ben diverse, cioè alla soluzione di adottare strutture e provvedimenti separati per le due diverse categorie di dipendenti non essendo possibile costituire una parificazione soddisfacente sugli scarsi punti di contatto tra loro.

Una ristrutturazione ragionevole potrebbe anche avere inizio con i concorsi a venire per l'assunzione di nuovo personale degli enti previdenziali, concorsi le cui norme dovrebbero rispondere alle esigenze alle quali è ispirato l'odierno provvedimento legislativo, ma attraverso le quali si instaurerebbe

un ordinamento nuovo di piena legalità e senza i rischi e gli equivoci oggi in discussione.

Non vorrei che il richiamo della Corte dei conti avesse mosso il Governo non tanto perchè il trattamento degli impiegati previdenziali sia non conforme a legge, cosa che d'altra parte il Governo ben conosceva, quanto per un fatto di ben diversa gravità, che i bilanci degli enti previdenziali presentano passivi imponenti dovuti alla diminuzione dei contributi e all'incremento delle prestazioni senza copertura. Il bilancio dell'INAIL presenta un passivo di 97 miliardi, per l'INPS è in previsione un passivo di 400 miliardi più 326 dello scorso anno, il passivo dell'INAM infine risulta di 107 miliardi. Se sono queste le ragioni che hanno provocato l'emanazione del decreto-legge numero 1069 sarebbe più utile che la discussione si orientasse sui bilanci dei suddetti enti e degli altri chiamati in causa prima ancora che sul trattamento degli impiegati.

Proseguendo nella disamina osservo che la determinazione della Corte dei conti fa riferimento a sua volta al decreto-legge luogotenenziale del 1945, n. 722 e che il riconoscerne la legittimità non esclude il dato di fatto che tale decreto-legge non possa essere stato messo in atto in pieno per le difficoltà insite nello stesso suo dettato. L'articolo 14 del decreto-legge luogotenenziale n. 722 prevede che si tenga conto delle funzioni esercitate dal personale, mentre nello stesso schema di raffronto della Corte dei conti non si fa distinzione fra i vari ruoli, sei ad esempio nella sola categoria direttiva, nè si mettono in rilievo i vari gradi di responsabilità di cui sono investiti gli impiegati degli enti, o i poteri di rappresentanza degli enti stessi.

Ora, negli enti previdenziali, in genere le responsabilità sono differenti e di particolare natura e destinazione e più sensibile è la rapidità di attuazione di lavoro. La situazione di quegli enti è caratterizzata da una ingente massa di adempimenti, dalla loro urgenza, dalla loro estrema varietà, complessità e mutabilità, dalle norme applicabili, caratteristiche delle imprese private più che di quelle pubbliche, nonchè da una tradizio-

ne e da uno spirito di corpo che consentono di risolvere i problemi senza troppa burocrazia, sveltendoli ad un tale ritmo che consente all'INAIL di liquidare in un tempo abbastanza breve rendite di invalidità infortuni e ha consentito all'INPS di liquidare in due mesi sette milioni di pensioni e cinque milioni di aggiunte di famiglia in applicazione della legge n. 903 del 1965.

Alcune inevitabili lagnanze non cambiano la valutazione di questi dati. Gli enti previdenziali inoltre fanno fronte a compiti sempre maggiori con personale limitato: infatti dal 1962 non vi è stato alcun aumento, mentre nella Amministrazione dello Stato si sono dilatati gli organici (si calcola un aumento di 200 mila unità dal 1962 ad oggi). Nello stesso INAM dal 1964 al 1966 non ha avuto luogo nessuna assunzione, per lo meno per quel che riguarda la sede di Torino, che ricordo a titolo indicativo, ove si contano 34 posti vacanti nell'organico; nell'INPS, pure a Torino, 160 posti vacanti nell'organico. Notevoli sono anche le diversità istituzionali tra i dipendenti dello Stato e quelli degli enti previdenziali. I dipendenti dell'INPS sono assunti a contratto con prefissione di termine e dopo cinque anni possono essere licenziati senza motivazione e possibilità di gravame; non usufruiscono dei benefici della legge Pitzalis che ha consentito l'avanzamento fino alla qualifica di ispettore generale anche in soprannumero di circa un terzo dei funzionari dello Stato.

Dal 1945 le condizioni di diritto e di fatto sono mutate (orari di lavoro, ordinamenti giuridici, sistemi retributivi, di quiescenza e di previdenza) per la diversità di esigenze fra l'Amministrazione dello Stato e gli istituti previdenziali. Un sistema della retribuzione unificata è stato già attuato per i dipendenti degli enti previdenziali. INPS, INAM e INAIL hanno attuato fin dal 1962 il conglobamento delle retribuzioni del personale del quale in pratica, come si è detto, sono stati bloccati gli organici. Per i dipendenti dello Stato, invece, un tale sistema è solo auspicato con conseguente sperequazione anche agli effetti fiscali e tributari. Lo Stato ha provveduto solo in parte alla ristrutturazione dei trattamenti giuridici,

economici e di quiescenza e si accinge ora al riordino retributivo completo con criteri di semplificazione e unificazione generali.

A tale proposito ricordo le parole del ministro Preti in un articolo comparso sulla « Stampa », del 13 gennaio 1967. Egli disse che la riforma della Pubblica amministrazione rappresenta la premessa per qualsiasi altro discorso. Richiamo l'attenzione della Assemblea sul fatto che l'indiscutibile efficienza degli enti previdenziali non comporta un maggiore dispendio di denaro e offre dati certi sui costi di gestione a livello nazionale che si aggirano sull'8,75 per l'INAIL, sul 3,74 per l'INPS e che per l'INAM vanno dal 7,30 del 1962 al 5,91 del 1966. Tali dati relativi all'andamento degli enti previdenziali accreditano la loro volontà di assolvere ciascuno ai propri compiti con senso di responsabilità e contenendo i costi di gestione nei normali limiti economici. Non vedo la necessità di mettere in crisi enti che funzionano bene a differenza di altri ben noti. Sarei molto grato al Ministro del lavoro se volesse fornirmi, possibilmente, alcuni dati sui costi di gestione relativi ai dipendenti dello Stato, escludendo l'Istruzione e le Forze armate, per un raffronto utile con le spese di gestione degli enti previdenziali, dato che la Ragioneria generale dello Stato non fornisce elementi a tal fine.

L'applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 722 viene limitata, infine, a un determinato settore, mentre il campo di applicazione fissato dalla norma stessa abbraccia tutti gli enti e gli istituti di diritto pubblico.

Prendo atto con compiacimento della modifica che in sede di discussione della Commissione lavoro è stata apportata molto opportunamente alla disposizione che avrebbe esteso la portata del provvedimento ai trattamenti giuridici e di quiescenza, dei quali del resto la norma richiamata non fa parola, e che non hanno nulla in comune con quelli del personale dello Stato.

In seguito, infatti, a un emendamento che è stato anche nostro, nella nuova versione ci si limita al solo trattamento economico. Si vorrebbe però vincolare a un parametro una sola categoria e assumere a criterio co-

mune di valutazione quel trattamento base del personale dello Stato a cui il personale stesso non è vincolato, come esporrò in seguito.

Le inesattezze delle premesse sulle quali dovrebbe poggiare il confronto tra i dipendenti dello Stato e quelli degli enti previdenziali creano una nuova serie di sperequazioni e di incoerenze, le quali, aggiunte alle precedenti, si risolverebbero in un vero e proprio infortunio per i dipendenti degli enti previdenziali. Con il decreto-legge numero 1069 la categoria dei dipendenti degli istituti di previdenza viene privata di qualsiasi potere contrattuale, mentre nello stesso tempo il Governo tratta con i dipendenti dello Stato il riordinamento delle qualifiche, delle funzioni, del trattamento retributivo.

Il decreto-legge n. 1069 provoca una situazione permanente di incertezza nei diritti del personale e nei doveri di Amministrazioni pubbliche, determinando un conflitto perenne tra le Amministrazioni e il proprio personale, tra quest'ultime e i dipendenti dello Stato, tra le Amministrazioni stesse e la Corte dei conti e i Ministeri vigilanti, con il conseguente dissesto delle funzionalità degli istituti di previdenza.

Mentre, con il decreto legislativo n. 1069, il Governo intende ancorare il trattamento dei dipendenti degli istituti di previdenza al trattamento base del personale statale, nel tempo stesso provvede ad una integrazione retributiva a favore di dipendenti di una Amministrazione dello Stato (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti). E se è vero che sono stati aboliti i diritti casuali, non è meno vero che si tratta pur sempre di un assegno in più. Con il decreto legislativo n. 1069 si mettono a confronto due trattamenti sostanzialmente diversi: quello dei dipendenti degli istituti di previdenza (che ha carattere integrativo del regime generale di assicurazione obbligatoria, cui i dipendenti stessi sono soggetti) e quello che esonera i dipendenti dello Stato dall'iscrizione all'assicurazione obbligatoria. Quanto al secondo termine fondamentale della questione, relativo al raffronto tra le retribuzioni dei dipendenti dello Stato da una parte e degli enti interessati dall'altra,

osservo in particolare: la conclusione cui è addivenuta a tale proposito la Commissione istituita all'uopo, e presieduta dall'onorevole Fenoaltea (seduta del 14 ottobre 1965), è che il raffronto tra le retribuzioni delle due diverse categorie è praticamente arduo, allo stato delle cose.

Per un raffronto occorrerebbero termini reali e omogenei, che non sono ben definibili perchè non è semplice individuare una retribuzione omogenea del personale dell'Amministrazione dello Stato, nè una misura della retribuzione dell'impiegato dello Stato come entità determinabile con tale certezza da evitare inconvenienti. Per gli statali esistono 5 tabelle di retribuzione attestanti diversità e scarsa compatibilità di situazioni (decreto del Presidente della Repubblica numero 749 del 1965), oltre ad altri sistemi retributivi. Esistono una trentina di indennità, non comprese nelle tabelle, che confermano la non omogeneità delle retribuzioni; più altre 200 circa (cifra non controllata ufficialmente) indennità previste da provvedimenti vari. A questi vanno ad aggiungersi altri proventi.

E poichè i termini per un confronto efficace sono di incerta interpretazione, ogni dato che se ne volesse desumere al fine dell'allineamento è di evidenza non certo matematica. In definitiva, anche ammettendo che sia giusto prendere in esame gli stipendi dei dipendenti degli enti di previdenza, è assolutamente necessario procedere con il criterio dell'adeguatezza alla necessità della vita. Valgano per tutti alcune cifre: un direttore di sede INAM percepisce lo stipendio di lire 346 mila circa mensili, e un funzionario di grado 6° (primo gradino della categoria direttiva) lo stipendio mensile di lire 99.305 (cifre al netto, compreso il 5 per cento).

Gli stipendi dei parastatali sono equiparabili a quelli di molti enti pubblici, superiori ad alcuni e inferiori ad altri, oscillando per i medici — presi come esempio — dalle 140 mila mensili come primo stipendio (a inizio di carriera, dopo 5 anni di laurea e con concorso) alle circa 400 mila a fine carriera e ai massimi gradi, mentre il medico consulente, con le nuove tariffe, viene

a percepire mensilmente, per 4 ore giornaliere, lire 350.000 E se ci sono state delle interpretazioni sugli accordi troppo favorevoli ai dipendenti interessati si intervenga nei loro riguardi esclusivamente, ma non si espropriino con una legge i capitali accumulati in tanti anni di lavoro, per accordi che risalgono, per alcuni enti, al 1903, e comunque compresi nel bando di concorso.

Non si può dire che siano somme tali da consentire, tenendo conto delle necessità della vita, risparmi e accantonamenti in genere. Tanto più che i trasferimenti, cui, per ovvie ragioni, sono soggetti i funzionari specie di grado elevato, assorbono spese non lievi di inserimento.

Non bisogna poi dimenticare che i funzionari migliori preferiscono entrare a far parte degli enti che offrono trattamenti migliori. E in questo l'INPS aveva a suo tempo già seguito questo criterio, e posso qui ricordare che uno dei motivi per i quali molti dei dipendenti dell'INPS, funzionari di alto grado, sono veramente efficienti è che già prima dell'ultima guerra l'INPS offriva ai suoi dipendenti assunti per concorso lire 1.150, mentre lo Stato dava 700 lire.

Quanto all'opportunità dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1069, posso osservare ancora alcune particolarità.

Premesso che al trattamento di previdenza del personale INAIL assunto fino all'8 marzo 1956 (2.000 dipendenti circa) provvede un fondo di previdenza esistente dal 1903 e che ha comportato l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, nel fondo esistono conti individuali per ciascun dipendente, nei quali sono accreditati: un contributo del 25 per cento dello stipendio annuo, gravante per un quinto sul dipendente e quattro quinti sull'amministrazione; gli interessi composti, al 5 per cento annuo. Il conto viene liquidato in capitale oppure a scelta del dipendente, alla cessazione dal servizio, si liquida la rendita vitalizia corrispondente, in luogo di tutto o parte del capitale e, in pratica, questa seconda forma è la preferita.

Se necessario, ma si tratta di eventualità limitata o nulla, l'amministrazione liquida il conto, in modo che l'importo complessivo

raggiunga il capitale e una rendita vitalizia pari a tanti quarantesimi dello stipendio (con massimo di 40) quanti sono gli anni di servizio prestati.

Il personale assunto dopo l'8 marzo 1956 è soggetto all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e, per un trattamento di previdenza di ugual valore sostanziale a quello suddetto, dovrà essere costituito un fondo integrativo (delibera del Consiglio di amministrazione INAIL approvata con decreti ministeriali, 1963); tali norme prevedono una liquidazione in capitale pari al 25 per cento del valore globale del trattamento di previdenza (pensione INPS e trattamento integrativo).

Premesso tutto ciò, il dispositivo del decreto-legge n. 1069 autorizza, per contro, una liquidazione in capitale nella misura del 20 per cento per tutti i dipendenti degli istituti di previdenza.

Sarebbe quanto meno opportuno limitare il pregiudizio che ne verrebbe al personale assunto prima dell'8 marzo 1956, riducendo la possibilità della integrale liquidazione in capitale del trattamento di previdenza nella misura proporzionale in cui è stata ridotta per i dipendenti assunti dopo l'8 marzo 1956, o che la rinuncia della liquidazione in capitale venisse da parte degli interessati che, penso, non opporrebbero grande resistenza in quanto la liquidazione in capitale è stata per molti di essi un cattivo affare e in questi ultimi anni solo dal 25 al 30 per cento dei pensionati ne hanno approfittato. Tutto questo per non arrivare ad un sequestro della loro proprietà.

L'articolo 2 inoltre non si direbbe informato allo spirito dell'articolo 3 della Costituzione, poichè istituisce una disparità di trattamento tra i cittadini, con il negare il diritto di conseguire il trattamento previdenziale ottenuto attraverso libere contrattazioni sindacali, diritto che ad altri è legittimamente consentito.

Affinchè non sia vana l'affermazione di obiettività fatta all'inizio, vorrei concludere con alcune osservazioni riassuntive di tutta la posizione dei previdenziali.

Una saggia riforma amministrativa, onorevoli senatori, oltre alle eccezioni e riser-

ve di ordine tecnico cui s'è fatto cenno sommariamente, dovrebbe tener conto dei valori morali, professionali e umani, che non possono essere trascurati specialmente in un settore tanto importante della vita della Nazione. Proprio una Commissione parlamentare presieduta dall'onorevole De Gasperi ebbe a dichiarare che le funzioni previdenziali comportano la necessità di operare con un personale altamente specializzato. Coloro che sono investiti di tali funzioni affrontano un lavoro intenso che comporta pesanti responsabilità di ordine finanziario e umano, senza contare il rischio del contagio tubercolare per i funzionari tecnici.

Il direttore della sede provinciale più modesta è chiamato ad amministrare miliardi. Dalla capacità e rapidità professionale dei componenti della categoria in esame dipende spesso la possibilità di vita o di ricupero della salute di migliaia di esseri umani.

Prendo atto, dunque, dell'affermazione contenuta nella determinazione della Corte dei conti n. 661 secondo la quale « non è possibile raffrontare i due termini di paragone » (trattamento dei previdenziali e trattamento degli statali) « senza un approfondito studio della materia »; quand'anche le deliberazioni degli anni 1963 e 1966 dei Consigli d'amministrazione INPS, INAM e INAIL (relative a tutti i trattamenti economici di quiescenza e previdenza dei rispettivi personali dipendenti) fossero realmente « non conformi a legge », è doveroso affermare che sarebbe quanto meno inopportuno arrecare danno alla categoria dei previdenziali nel nome di un « livellamento » di incerta consistenza e realizzazione allo stato attuale delle cose.

Sarebbe giusto e necessario sostenere quel personale nella sua azione, considerando la sua qualità di personale altamente specializzato e d'altra parte numericamente ridotto, concedendo il trattamento economico adeguato e la prospettiva di una situazione di quiescenza che consenta un equo compenso, secondo anche lo spirito della Costituzione (articolo 36) che stabilisce per il lavoratore il diritto ad una retribuzione

proporzionale alla qualità e quantità del suo lavoro.

Un peggioramento del trattamento economico e di quiescenza, quale sarebbe quello risultante dal dispositivo del decreto-legge n. 1069 in discussione, potrebbe avere tali conseguenze — di portata psicologica sul piano individuale e nella produttività collettiva — da abbassare il livello qualitativo e richiedere un aumento del personale, con il conseguente appesantimento degli organici e aggravii finanziari.

Non credo, signor Ministro, che la mia esposizione risenta della stima e, direi, dell'amicizia che ho con parecchi funzionari di questi enti, pur nei contrasti di lavoro. Sono intervenuto nella discussione perchè convinto che la oculata scelta e gli adeguati stipendi creano una buona funzionalità e perchè i parastatali hanno avuto un contratto discusso e firmato dai Ministri interessati, parecchi dei quali ancora in carica. Secondo me — e non so se e fino a che punto il Ministro l'abbia fatto — converrebbe trattare con le persone interessate e con i loro sindacati, non costringendo il Parlamento ad intervenire se non quando ogni tentativo andasse a vuoto.

Il fatto che i previdenziali si siano sempre dimostrati nelle loro funzioni fortemente responsabili, in un momento così difficile per l'amministrazione degli enti, come cittadini consapevoli di aver raggiunto rispetto agli altri lavoratori uno dei migliori trattamenti, mi dà motivo di sperare che potranno venire incontro alle esigenze di bilancio anche se i loro sacrifici miglioreranno di pochissimo l'andamento del bilancio degli enti stessi. I loro sindacati sapranno interpretare le intenzioni degli interessati che non possono essere solo di rivendicazione, ma che sono anche ispirate al senso di responsabilità che hanno dimostrato nel loro lavoro.

I sindacati devono non solo rivendicare miglioramenti, ma esaminare il problema con tutta responsabilità. La Nazione ha bisogno di un sempre maggior numero di persone che agiscano con quello spirito di responsabilità che può portare anche a fare dei sacrifici.

Al Parlamento dovrebbe essere risparmiato il più possibile l'ingrato compito di annullare con legge un contratto firmato dalle parti, convalidato dai Ministri e dagli organi di controllo, sul decreto-legge del Governo stesso. E la prima norma di un Governo è quella di non mancare di parola.

Aggiungerò, a chiarimento di molte discussioni e interpretazioni che si sono avute in sede di Commissioni riunite, che anteriormente al 1° luglio 1962, data di attuazione dell'ordinamento uniformato e conglobato degli enti previdenziali, presso gli enti previdenziali stessi esisteva una situazione retributiva dei dipendenti, costituita fin dal 1951 con regolari delibere approvate con decreto dei Ministri del lavoro e del tesoro, che si può così evidenziare:

a) stipendio base uguale a quello della pari qualifica statale, aumentato del 20 per cento in corrispondenza dell'orario di lavoro vigente in entrambi i settori (statale e previdenziale) e cioè orario di 36 ore settimanali prestatò in modo continuativo;

b) compenso per il lavoro straordinario per le ore prestate in più oltre le 36 e fino a 40, oltre il premio in deroga ed il rimborso spese di trasporto per il doppio accesso, avendo le amministrazioni imposto l'orario diviso per esigenze funzionali (anche le delibere istitutive delle voci di cui alla lettera b) erano state approvate per decreto).

Il conglobamento del 1962 non ha fatto altro che unificare retribuzioni già esistenti e quindi non è possibile considerare nel 20 per cento il più oneroso e diverso orario di lavoro per il quale era già in essere un corrispettivo a parte, secondo la retta e logica applicazione della legge n. 722 del 1945.

Vi aggiungo l'invito a voler rispettare la tradizione di quegli enti, che datano per la maggior parte dal secolo scorso, e a mantenerne e rispettarne le caratteristiche; a non portarli, come ho detto all'inizio, alla uniformità piatta e inattiva; giungere infine all'auspicato riordino degli enti, tenendo conto delle caratteristiche di ogni ente, delle qualità, del senso di responsabilità, dell'impegno dei dipendenti, del costo di ge-

stione, della loro sensibilità verso i compiti che devono svolgere e verso il cittadino che ha bisogno di loro; a non persistere infine nello strutturare gli enti pubblici con stuoli di gente insoddisfatta, senza attaccamento al lavoro, indifferente e mal pagata.

L'ordine, la salute, la pace sociale, incessantemente e concordemente invocati dai partiti al Governo e da quelli all'opposizione, sono il risultato di innumerevoli atti di giustizia sociale che, come quelli oggi in discussione, concorrono a mantenerli. L'odierno atto di giustizia è insorto, come si è visto, nell'ordine logico delle cose, ed ha il fine di raggiungere se non un miglioramento almeno la stabilità delle posizioni dei previdenziali, ma non mai un peggioramento.

Ricordo, a questo proposito, che un nostro emendamento è stato accolto e chiedo vengano accolti anche gli altri che hanno il fine di evitare il sovvertimento della normativa precedente, le lesioni che il decreto-legge governativo provocherebbe dei diritti generali e particolari dei dipendenti degli istituti previdenziali, le conseguenze che la sua conversione in legge provocherebbe.

Mi rendo anche conto delle intenzioni del Governo di riaffermare, con il decreto-legge n. 1069, principi di buona amministrazione e limitare finchè possibile un ulteriore e non giustificato aumento della spesa pubblica, sebbene la saggia misura dell'austerità sia da intendere come criterio da applicare su tutta la linea a qualsivoglia categoria e non soltanto ad alcuni settori della vita nazionale. Il Governo ci trova concordi quando vuol colpire le cosiddette superliquidazioni che sono state ottenute abusando di alcune norme, richiamando i presidenti degli enti ad una maggiore severità di controllo. Ma la Costituzione (articolo 39) prevede la libertà nell'organizzazione sindacale, nella contrattazione tra lavoratori e datori di lavoro, nonchè il diritto di stipulare accordi tra lavoratori e datori di lavoro, che abbiano efficacia per tutti gli appartenenti alle categorie contraenti. Il trattamento di quiescenza è frutto di contrattazioni e accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori previdenziali e le amministrazioni. Pertanto, non si può limitare il trattamento

stesso fino al punto di andare contro lo spirito, le intenzioni e le finalità degli accordi stessi. Ritengo di dare una giusta interpretazione ai criteri di convenienza, cui deve essere ispirato il riordinamento della materia, proponendo questo emendamento che è l'elemento base e gli altri emendamenti sui quali non starò ad insistere. L'emendamento così detta: « Agli effetti dell'adeguamento di cui al comma precedente (parlo dell'articolo 1 da inserire fra il primo e il secondo comma) il raffronto deve tenere conto delle eventuali differenze di orario, delle modalità di prestazioni di lavoro e della omogeneità delle funzioni ».

Con questo io ho finito il mio intervento e auguro che quello che è stato auspicato qui nella nostra Assemblea un po' da tutte le parti venga ritenuto realizzabile e quindi applicato. (*Applausi dal centro-destra.*)

**P R E S I D E N T E .** Ricordo che la discussione generale è stata già chiusa nella seduta di venerdì scorso.

Passiamo ora allo svolgimento dell'ordine del giorno dei senatori Bitossi, Preziosi, Brambilla, Gianquinto, Samaritani, Fiore, Boccassi e Di Prisco. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I , Segretario:**

« Il Senato,

premesso che le gravi deficienze del sistema previdenziale italiano, inadeguato rispetto alle esigenze dei lavoratori, sono tali da comportare alti costi di gestione e una non razionale utilizzazione dei mezzi finanziari destinati alle spese previdenziali;

premesso inoltre che la struttura e i compiti degli organi di gestione degli istituti previdenziali sono tali da non consentire una partecipazione adeguata dei sindacati, nè prevedono una corretta distinzione fra le funzioni amministrative e quelle di controllo;

premesso altresì che il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli istituti previdenziali deve essere riordinato per eliminare le sperequazioni esistenti, in stretta connessione con le esigenze di efficienza funzionale dei servizi previdenziali, mediante contrattazione sindacale fra orga-

ni di gestione effettivamente responsabili e i sindacati dei lavoratori interessati;

ravvisata l'esigenza di provvedere rapidamente alla riforma dei compiti e della struttura degli organi di gestione ai vari livelli degli istituti previdenziali nel quadro di una generale riforma della previdenza sociale e come misura di avvio della stessa riforma;

invita il Governo a presentare entro il 30 gennaio 1967 al Parlamento un disegno di legge che preveda la riforma dei compiti e della struttura dei Consigli di amministrazione, dei Comitati esecutivi e dei Comitati provinciali dei maggiori istituti previdenziali ispirata ai seguenti criteri.

Tali organi debbono essere formati dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, che ne costituiscano la maggioranza, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'elezione del Presidente, dei Vice presidenti e del Comitato esecutivo; alla nomina dei Direttori generali; alle decisioni in materia organizzativa, di trattamento del personale, di impiego dei fondi e costituzione delle riserve, di approvazione dei bilanci, di applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Il Comitato esecutivo attua i programmi deliberati dal Consiglio di amministrazione, esamina i ricorsi contro le decisioni dei Comitati provinciali, esamina e approva le relazioni e i bilanci da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

I Comitati provinciali formulano proposte su tutti i problemi relativi all'attività dell'ente, deliberano in prima istanza sui ricorsi e sulle eventuali controversie, svolgono tutti gli altri compiti ad essi demandati dai due organi centrali.

Nel collegio sindacale infine dovranno esservi rappresentanti della Corte dei conti e dei Ministeri del lavoro e del tesoro, cui compete il controllo e la vigilanza sull'operato degli istituti ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè il senatore Bitossi ha già parlato in sede di discussione generale, ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno il senatore Brambilla.

**B R A M B I L L A .** La ringrazio, signor Presidente. Onorevoli colleghi, ho l'incarico dei colleghi firmatari di illustrare questo ordine del giorno, che ritengo sia stato opportuno proporre in questo dibattito perchè aderente allo spirito degli argomenti sin qui svolti, attorno ad una così complessa materia di carattere economico, politico e costituzionale; complessità che deriva, del resto, dall'impostazione che il Governo ha voluto dare al decreto-legge sul trattamento dei dipendenti degli enti previdenziali.

Sulla natura, sui criteri di composizione degli organi dirigenti degli enti di previdenza, ritengo indispensabile affermare alcuni elementi di giudizio e indicare soluzioni che si adeguino alle esigenze di un loro rinnovamento democratico. Esigenze che scaturiscono certamente dalla volontà della grande massa dei lavoratori assicurati e della stessa categoria dei dipendenti degli enti previdenziali; esigenze che trovano concordi tutte le grandi organizzazioni sindacali del nostro Paese e che hanno trovato espressione anche in questa sede nelle dichiarazioni dei colleghi di varie parti. Posizioni del resto che sono state continuamente sostenute da questi banchi da parecchi anni a questa parte.

Mi sia consentita, signor Ministro, una premessa di ordine generale sulle caratteristiche strutturali dei nostri istituti previdenziali. Non vi è dubbio che l'Italia si trova in un preoccupante stato di arretratezza rispetto alla quasi generalità degli altri Paesi europei. In Europa, soltanto la Spagna presenta caratteristiche simili a quelle del nostro Paese, in materia di composizione e funzionamento degli organi direzionali, di gestione e di controllo degli enti previdenziali.

In Spagna, infatti, e non a caso, data la struttura dittatoriale e corporativa dello Stato fascista, tali organi direzionali sono composti da funzionari dei Ministeri e degli istituti interessati, dai rappresentanti dei datori di lavoro e, infine, dai funzionari dei sindacati fascisti, in pseudo rappresentanza dei lavoratori e, peraltro, sono in infima minoranza, come avviene da noi.



Ben altra situazione si verifica in altri Paesi. In Austria, ad esempio — come ella ben sa, signor Ministro —, e nella stessa area del Mercato comune europeo, in Belgio, in Francia, nella Repubblica federale tedesca, in Olanda, nel Lussemburgo, i consigli di amministrazione degli enti previdenziali sono composti esclusivamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le rappresentanze rispettive sono paritetiche, oppure, e più frequentemente, vedono la maggioranza assoluta dei lavoratori, in proporzioni di 2 a 1 rispetto ai datori di lavoro, di 3 a 1 e persino di 4 a 1, come avviene ad esempio per la Cassa assicurazione malattia e maternità in Austria.

In Francia, la nomina dei componenti i consigli di amministrazione delle Casse primarie di sicurezza sociale, così come di quelli delle Casse regionali, avviene con elezioni democratiche: i primi sono eletti direttamente dagli assicurati, i secondi sono espressi dai consigli delle Casse mutue primarie.

È bene ricordare a noi stessi i deliberati e le solenni enunciazioni che in epoche non remote ci sono pervenuti da alti consessi internazionali e del nostro Paese. È del 1947, se non erro, la dichiarazione dell'Associazione internazionale della sicurezza sociale sulla gestione e il controllo dell'attività previdenziale, nella quale si afferma che la direzione deve essere affidata ad organismi autonomi, con rappresentanza in posizione preminente degli assicurati. Sono dello stesso anno 1947 le 88 mozioni ormai famose, ma purtroppo dimenticate dai Governi che si sono succeduti in Italia, elaborate dalla Commissione presieduta dall'onorevole D'Aragona.

Nell'ottantacinquesima di queste mozioni si affermava che « deve essere concessa una rappresentanza prevalente ai lavoratori rispetto ai datori di lavoro in tutti gli organi di gestione, sia centrali che periferici, della previdenza », in ragione della parte preminente che spetta ai lavoratori nella gestione della previdenza sociale cui essi sono doppiamente interessati e come contribuenti, essendosi riconosciuto che il contributo previdenziale costituisce parte integrante della retribuzione, e come beneficiari.

Il nostro sistema di previdenza sociale continua al contrario ad essere improntato a criteri strutturali del tutto superati e ispirati alla legge istitutiva fascista nel 1935. L'accostamento alla situazione spagnola è pertanto abbastanza significativo e preoccupante, pur con le dovute eccezioni naturalmente per quanto riguarda le diverse funzioni democratiche delle rappresentanze sindacali, che rappresentano, diciamo con molta chiarezza, una conquista dei lavoratori in Italia.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dica anche che l'Italia è il Paese che ha la più alta percentuale del suo reddito nazionale impiegata per spese sociali, tra tutti i Paesi d'Europa; dica anche questo: la Spagna impiega il 13 per cento del suo reddito, la Francia il 15, noi il 21.

**B R A M B I L L A**. Colgo questa sua affermazione aggiungendo qualcosa di più: ciò vuol dire che i lavoratori italiani sono i più caricati di oneri per la previdenza sociale e lamentano, a differenza di quanto avviene negli altri Paesi, prestazioni assolutamente inferiori.

Il nostro sistema previdenziale poggia su strutture e criteri di direzione burocratici e rigidamente centralizzati, criteri che sono persino informati a violazioni di legge che stabiliscono forme sia pur limitate di decentramento amministrativo, soprattutto per quanto riguarda l'Istituto della previdenza sociale. Il quale istituto, signor Ministro, non è stato posto a caso all'ordine del giorno e all'attenzione dei lavoratori e di tutti i cittadini per episodi sconcertanti di ruberie, di scandalosi fatti commessi direttamente o in complicità di persone che erano investite di cariche responsabili, mettendo in forse la capacità di controllo da parte degli organi vigilanti, e determinando una situazione di allontanamento continuo dei lavoratori dall'Istituto stesso.

Di fronte a questa situazione appaiono evidenti le necessità di dare all'Istituto organismi effettivamente funzionanti e democratici in grado di dare una risposta soddisfacente alle attese dei lavoratori, perchè sia-

no finalmente accelerati i tempi di definizione delle pratiche assicurative, ponendo fine ai ritardi insopportabili e dolorosi che investono i lavoratori e sono causa di giustificati malcontenti e di proteste, e che determinano pure difficili condizioni di lavoro per gli stessi impiegati e dipendenti degli enti previdenziali.

Le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo ordine del giorno all'esame del Senato e del Governo ritengo non possano non essere condivise da tutti coloro che hanno a cuore gli interessi dei lavoratori e vogliono operare per un processo di rinnovamento del nostro sistema previdenziale, elemento determinante per l'affermazione nel nostro Paese di un sistema di sicurezza sociale.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**T O R E L L I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio coloro che, presa cognizione della mia relazione, hanno avuto parole sia di benevolenza sia di critica; sono lieto specialmente perchè hanno, se non altro, apprezzato l'obiettività con cui mi sono sforzato di stenderla. Altrettanto chiaro ed obiettivo cercherò di essere in questa mia replica.

Un primo punto della replica lo devo dedicare al primo intervento, a quello del senatore Preziosi, che ha sollevato eccezione di incostituzionalità contro il decreto n. 722 (lo chiameremo sempre così per chiarezza).

Sarei stato molto breve se questa mattina il discorso alluvionale del senatore Nencioni su questo argomento non mi obbligasse a puntualizzare alcune questioni in maniera più ampia di quanto prima non pensassi di fare.

Per avere cognizione completa, ma sintetica e specialmente chiara, della situazione giuridica, noi dobbiamo rifarci al 25 luglio 1943. A partire da quella data si ebbero tre tipi di attività legislativa: un primo tipo che terminava con i provvedimenti promulgati dall'ex re; un secondo tipo proveniente dal Consiglio dei ministri che terminava con provvedimenti che venivano promulga-

ti dal luogotenente; un terzo ed ultimo tipo che terminava con provvedimenti che venivano promulgati dal Capo provvisorio dello Stato. Teniamo presente che l'ultimo regio decreto è del 2 giugno 1944 e che l'ultima *Gazzetta Ufficiale* di quell'epoca, che pubblicava quest'ultimo decreto, portava il numero 38. Da quel 2 giugno cessò ogni attività legislativa: la *Gazzetta Ufficiale* dopo il n. 38 cessò le pubblicazioni, quanto meno le sospese. Il primo atto legislativo successivo fu il decreto luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, quello sul quale dovremo intrattenerci e sul quale ci siamo intrattenuti in tutte queste discussioni. Fu il primo atto legislativo del nuovo ciclo, poichè tra il 2 giugno, data dell'ultimo regio decreto, e il 25 giugno, data del primo decreto luogotenenziale, era intervenuto l'istituto della luogotenenza, poichè il 4 giugno vi era stata l'abdicazione del re. Quindi la prima norma legislativa dopo l'abdicazione fu il decreto legislativo 25 giugno 1944 che fu definito la Costituzione di Salerno e che uscì a Napoli. Questo decreto luogotenenziale, il primo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 39 (che riprendeva con questo primo provvedimento le sue normali pubblicazioni), all'articolo 1º, diceva: « Dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali saranno scelte dal popolo. Sarà istituita una Costituente ... ». L'articolo 4 stabiliva: « Finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal luogotenente generale con la seguente formula: " Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla proposta abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue ". Il decreto costituì l'anello di congiunzione tra lo Stato unitario sorto con la costituzione del Regno d'Italia e quello che stava rinascendo su nuove basi democratiche. In conseguenza di questo decreto si iniziò una legislazione vastissima che continuò fino al 25 giugno 1946, esattamente due anni, cioè fino al giorno in cui la Costituente nominò il Capo provvisorio dello Stato. Anche allora però continuarono que-

sti tipi di decreto, anche con la Costituente; mutò però il titolo della promulgazione: non promulgò più il luogotenente, promulgò il Capo provvisorio dello Stato.

**BITOSS I.** Però erano discussi dalle Commissioni legislative.

**TORRELLI, relatore.** Le Commissioni avevano esclusivamente potere consultivo.

**BITOSS I.** Questo lo dice lei.

**TORRELLI, relatore.** Lo dico io e lo dice la legge. Vedrà, collega Bitossi, che in definitiva la sua idea collimerà con la mia. Ho detto: produzione vastissima. Basti dire che il 10 agosto 1944 vi fu un decreto luogotenenziale che abolì la pena di morte; il 1° febbraio 1945 vi fu l'estensione del voto alle donne. Durante questi anni vi fu l'amnistia base e poi vi furono dei decreti che correggevano, modificavano il decreto base di amnistia. Il 5 aprile 1945 vi fu la istituzione della Consulta, il 10 marzo 1946 furono emanate le norme per le elezioni alla Costituente, le norme per lo svolgimento del referendum, eccetera. Prima domanda (se l'era già posta stamattina anche il senatore Nencioni): tutte illegittime, tutte anticonstituzionali queste leggi? Erano leggi? Erano decreti-legge? Che tipi erano? Questa mattina l'onorevole Nencioni si è soffermato per più di un'ora sull'argomento, ma ha dimenticato una legge, perchè a questa legge base del 1944 sopravvennero altre due, di cui la prima del 1945. I nostri governanti di allora si posero il problema della natura giuridica, legislativa o meno, dei decreti legislativi luogotenenziali? E diedero una risposta con la legge del 1° febbraio 1945 che dice: «Fino a quando resteranno in vigore le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 1944», cioè fino a quando rimarrà in vigore la Costituente di Salerno, diciamo così, l'ultima parte della formula di promulgazione dei decreti legislativi luogotenenziali è la seguente: "Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato». Poi all'articolo 3 si dice: «La promulgazione dei decreti luogotenenziali da inserirsi nella raccolta ufficiale è espressa con la formula indicata nell'articolo precedente eliminate le parole "come legge dello Stato"»; cioè i legislatori di allora riconobbero con questo provvedimento che non si trattava di una legge nel pieno senso della parola, ma di un decreto-legge che quindi avrebbe dovuto essere ratificato. Abbiamo poi una seconda modifica. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Lei parla di oggi, si riporti ad allora, si riporti a quell'epoca.

C'è una seconda modifica del 1944. Quando è stata indetta la Costituente, una legge del 25 giugno 1944 ha dettato norme per regolare l'attività legislativa stabilendo tra l'altro che, durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento, a norma della nuova Costituzione che dovrà essere fatta, il potere legislativo resta delegato al Governo, ad eccezione dei trattati internazionali, eccetera e che «i provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea costituente, deliberati nel periodo indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione».

Ora, che cosa si era verificato? Si era verificato che il legislatore, quando prese in esame nel 1944 i decreti luogotenenziali e li ritenne decreti-legge, si dimenticò di fissare un termine per la loro ratifica. Quando invece dovette provvedere all'attività legislativa nel periodo della Costituente, stabilì espressamente che tutta l'attività legislativa svolta durante la Costituente avrebbe dovuto essere ratificata, entro un anno, dal nuovo Parlamento, e ciò avvenne regolarmente. Rimaneva però scoperta la ratifica dei decreti luogotenenziali, che erano tutti decreti-legge e dovevano essere ratificati.

Quando lo furono? Lo furono con la XV disposizione transitoria della costituzione. I costituenti cioè, prima di terminare il loro lavoro, accorgendosi che erano scoperti di ratifica tutti i provvedimenti le-

gislativi nati dal 25 luglio 1943 fino alla Costituente, con la disposizione XV li riconobbero come leggi valide. Tale disposizione non riportò l'elenco dei 500 o dei 1.000 provvedimenti che venivano ratificati, si riferì solo al primo, (e qui sfido chiunque a trovarmi un testo di diritto costituzionale che dica diversamente) intendendo che, ratificandosi quel decreto iniziale, restavano ratificati tutti i provvedimenti che erano sorti in conseguenza di quel decreto e con espresso richiamo a quel decreto.

**N E N C I O N I .** Questo lo dice lei, come relatore.

**T O R E L L I , relatore.** Questo lo dico io e adesso glielo faccio dire dalla Corte costituzionale, così almeno sarà tranquillo anche lei.

**N E N C I O N I .** La Corte costituzionale ha detto ben altra cosa.

**B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Che significato avrebbe avuto convalidare solo il decreto del 1944, senza convalidare tutti gli altri? Il decreto del 1944 non era altro che una fonte di produzione normativa.

**T O R E L L I , relatore.** Comunque, senatore Nencioni, questa è oggi un'opinione sua, e fu un tempo anche di altri, ma è scomparsa immediatamente e tutti i trattatisti di diritto costituzionale danno ora questa interpretazione esatta.

Ma vi è di più. La Corte costituzionale ha preso in esame qualcuno di questi decreti legislativi. Il decreto n. 722 non è stato mai rimesso alla Corte costituzionale, ma ne sono stati rimessi altri, per esempio il decreto legislativo luogotenenziale n. 363, che tratta della validità o meno dei contratti collettivi di lavoro, eccetera. Essendosi impugnata la legge e l'articolo 43, la Corte costituzionale termina dicendo: « l'articolo 43 è norma di legge con lo stesso valore di una legge approvata dal Parlamento essendo esso contenuto in un testo emanato in forza della legge del 1944 ». Ma vi è un'altra sentenza del 3

luglio 1962, la sentenza n. 85 (non ho copiato per brevità la casistica di questa sentenza, ma si riferisce sempre ad un decreto luogotenenziale di quell'epoca) la quale dice: « la Corte, con ripetute pronuncie, sia pure per inciso, ha dichiarato che con il decreto-legge del 1944 non fu concessa al Governo una delega ma gli furono conferiti poteri straordinari di carattere legislativo ».

**N E N C I O N I .** È esatto.

**T O R E L L I , relatore.** Questo è il concetto che a lei non piace.

**N E N C I O N I .** No, questo io l'ho sostenuto. Ma la Corte costituzionale lo chiama decreto-legge, mentre è intitolato decreto legislativo.

**T O R E L L I , relatore.** Questo straordinario conferimento di poteri traeva origine dalle ragioni della particolare situazione del Paese nel periodo precedente al referendum e alla formazione della Costituente, la quale poi Costituente riconobbe espressamente la giustificazione storica e giuridica del sistema provvisorio dichiarando nella XV disposizione transitoria che « con l'entrata in vigore di detto decreto-legge si hanno per convertiti in legge tutti gli altri decreti che ad esso si ricollegano ». Che cosa volete di più chiaro? La mia coscienza di modesto avvocato è tranquilla: attraverso questi richiami, cioè, ritengo che il decreto n. 722 così com'è non possa essere impugnato sotto nessun profilo di incostituzionalità o di illegittimità. A mio favore sta anche l'interpretazione autentica della Corte costituzionale.

Passando ad un secondo argomento, devo una risposta ai colleghi Bitossi e Gianquinto i quali — il senatore Gianquinto in una forma molto cortese, direi quasi insinuante, il senatore Bitossi invece in una forma drastica, piuttosto pesante e con un riferimento personale — hanno fatto osservazioni analoghe. Il collega Gianquinto ha detto: il decreto-legge occulta nel suo seno una volontà precisa, il contenimento della spesa secondo la linea Colombo-Carli. Ha detto inoltre che dobbiamo fare un discorso politico di fondo

e ha parlato di volontà politica del Governo. Ma è possibile, domando io, scindere la volontà politica del Governo nell'emanazione di questo decreto-legge dalla determinazione della Corte dei conti? Come è possibile sostenere che il Governo abbia agito non in conseguenza di una determinazione della Corte dei conti ma in virtù di un proprio disegno politico?

S A M A R I T A N I . Il senatore Gianquinto si riferiva ad un'involuzione delle posizioni del Governo . . .

T O R E L L I , *relatore*. Contenimento di spesa per calcolo politico: ma come è possibile sostenere questo quando lo stesso senatore Gianquinto è stato l'unico che, *expressis verbis*, ha riconosciuto la validità del decreto legislativo n. 722? È facile dimostrare che non vi è nessun contenimento di spesa; ma se anche in realtà vi fosse — e sarà sempre una cosa minima, come dimostrerò — questo contenimento di spesa andrebbe in definitiva a beneficio dei lavoratori assicurati e non rientrerebbe certamente nella linea Colombo-Carli che ha ben altri obiettivi e richiami. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Il senatore Bitossi, poi, per sostenere tale tesi, si appella al relatore; e qui mi permetta di dirle, caro collega, che non mi sarei mai aspettato da lei, avversario leale qual è, un piccolo attacco di quel genere. Lei ha detto che la tesi del contenimento della spesa il relatore la convalida quando richiama la possibile estensione del decreto n. 722 ad enti pubblici, eccetera. Questo, ha soggiunto, è un cappio al collo di tutti i lavoratori, annulla ogni libertà sindacale, ancora le categorie alla volontà dello Stato, e ciò tutto per contenere la spesa pubblica, come dice lo stesso relatore. Non discuto se questa tesi possa essere o meno sostenibile, non mi voglio soffermare su questo, ma che il relatore abbia detto esattamente il contrario è certo.

B I T O S S I . Il fatto è che nessuno le aveva detto di interpretare il decreto n. 722. Questa sua volontà di interpretarlo e di estenderlo ad altre categorie lascia dubbi.

T O R E L L I , *relatore*. Senatore Bitossi, le do atto che può avere sbagliato nella lettura della mia relazione, non accorgendosi cioè che, allorchè parlavo di applicazione del decreto n. 722 agli enti parastatali e agli enti di diritto pubblico, non ne parlavo come cosa mia ma lo mettevo tra virgolette riportando integralmente il testo del decreto n. 722. Non era il mio parere quindi ma il riferimento testuale; e anche quando dopo parlavo di enti pubblici sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato non era opinione mia, era sempre il riferimento del decreto n. 722 che continuava perchè il mio parere che lei non ha letto (*interruzione del senatore Bitossi*) era questo: « Il relatore ritiene che il decreto-legge deve legittimamente avere una limitata portata senza ledere la più ampia portata del decreto n. 722 perchè lo scopo del provvedimento che esaminiamo non è di innovare ma soltanto di cristallizzare una situazione di fatto e di diritto che è venuta improvvisamente ad essere sconvolta dalla determinazione della Corte dei conti ». Quindi la mia opinione era che questo decreto-legge abbia un obiettivo limitato a quel punto. Lei lo ha voluto estendere, l'ha voluto portare ben oltre il mio pensiero.

G I A N Q U I N T O . La sua opinione è anche che il raffronto non può essere fatto.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ha detto che non può essere fatto in questo momento. Questo l'ha detto anche il Governo.

T O R E L L I , *relatore*. Sono discussioni che io faccio a titolo polemico soltanto per correggere una cosa che mi pare sia stata ingiustamente profferita. Con queste dichiarazioni non si può dignitosamente sostenere che il relatore si sia battuto per un contenimento della spesa e peggio ancora che abbia avallato un segreto pensiero del Governo il quale, per essere logico con quanto lei ed altri hanno detto, dovrebbe essere stato felicissimo quel mattino in cui gli venne recapitata la determinazione della Corte dei conti. (*Interruzione del ministro Bosco*). Quel Governo che approva gli ac-

condi sindacali conoscendo il rischio che correva, ma approvandoli perchè riteneva prossimo il riassetto degli statali e per tutti gli altri motivi che il Ministro riferì in Commissione e che ci riferirà ancora tra breve; quel Governo che interviene presso la Corte dei conti in difesa degli accordi sindacali con la lettera 15 giugno 1963; quel Governo che immediatamente interviene con un decreto-legge per impedire che la determinazione ultima della Corte arrechi danno ai dipendenti, ebbene quel Governo è in contraddizione con quello che ha fatto e fa. Avrebbe avuto la superba pensata di creare lo sconvolgimento per poi immediatamente darsi da fare per eliminare le conseguenze. È una tesi, onorevoli oppositori, su cui sarebbe ameno soffermarsi e discutere se nel contempo non fosse illogica e, sotto qualche aspetto, anche offensiva.

**G I A N Q U I N T O .** Confronti quello che il Governo diceva nel 1963 e quello che dice oggi: oggi smentisce quello che diceva nel 1963.

**T O R E L L I , relatore.** Ma vi è contro questo decreto-legge un argomento di fondo, il vero e forse unico degno di seria considerazione, che è stato sollevato da quasi tutti gli oratori, con frasi e impostazioni diverse: da Bitossi a Gianquinto a Viglianesi, fino a Coppo, il quale ha riassunto in termini più concreti, direi più giuridici, il vecchio adagio « *pacta sunt servanda* ». Io non replico a ciascun collega, riassumo il loro pensiero, anche se il tono è stato diverso e la prospettiva con cui ciascun pensiero è stato esposto è stata diversa.

Ha detto il senatore Gianquinto: volete svuotare il potere dei sindacati, subordinare lo stato giuridico e il trattamento parastatale a quello statale; voi volete creare una premessa, cioè usare l'articolo 14 per aprire una voragine sotto tutta la dinamica sindacale.

Il senatore Bitossi si è anch'egli attardato su queste frasi: non si pensa che si vuole revocare un accordo sindacale approvato dai Ministeri vigilanti e mai contestato? Altrettanto il senatore Viglianesi, altrettanto il se-

natore Coppo, con uguale vivacità. (*Interruzione del senatore Bitossi*).

La mia replica sarà precisa su questo argomento, partendo dalla premessa che mi si riconosca la costituzionalità e la validità giuridica del decreto n. 722.

In pratica si chiede che rimangano acquisiti i diritti nascenti dagli accordi sindacali; si vuole, cioè, salvare i diritti dei dipendenti in servizio, al cento per cento. Per giungere a questo scopo si dice che gli accordi sindacali sono intangibili perchè sorti tra due parti contraenti e avallati dal Governo.

Ora, onorevoli colleghi, io comprendo che la passionalità del sindacalista, la coscienza democratica di tutti, ma, lasciatemi dire, per quanto mi riguarda, la coscienza cristiana di chi ha scelto come massimo impegno della sua vita politica la difesa dei lavoratori, comprendo, dicevo, che questa passionalità, questa coscienza, senta, e direi soffra la contrapposizione di accordi sindacali faticosamente raggiunti con una fredda determinazione della Corte dei conti. Fu condotta una battaglia, fu vinta e oggi viene scalfita da un terzo estraneo. Si raggiunse con l'appoggio, anzi sospinti dal Governo, l'obiettivo di una unità di retribuzioni nel settore previdenziale, e dopo anni la dinamica sindacale è interrotta, o meglio la si erode con un intervento imprevisto.

Tutto comprendo: reazione, delusione, protesta; direi di più, quasi la convinzione di un torto subito. Posso comprendere tutto ciò come moto istintivo e quasi inconsapevole, ma non posso credere che i miei contraddittori non sentano nel loro intimo che il presente decreto-legge non è conseguenza di impulsi, di reazioni o di calcoli politici; non posso credere che essi non comprendano la vera e reale portata di questo decreto-legge, che si sintetizza in due proposizioni: aderire a un controllo, evitare un danno.

L'intangibilità dei patti è cosa sacra; d'altra parte un patto, se vuole veramente essere tale, deve avere queste caratteristiche. Ma l'intangibilità, specialmente quando si tratta di patti di contenuto economico-finanziario, deve avere, oltre ai normali presupposti formali, un presupposto sostanziale: uguaglian-

za di poteri nelle parti contraenti, più esattamente una uguaglianza di poteri nelle parti di autodeterminarsi e di autobbligarsi. In altre parole, le parti contraenti debbono possedere una autonomia totale in tema di assunzione di obblighi, talchè la violazione del patto da parte di una qualsiasi delle parti renda quest'ultima responsabile delle conseguenze morali e materiali.

Orbene, in tutta la discussione qui avvenuta si è dimenticato che questo presupposto di uguaglianza tra le due parti contraenti, enti previdenziali da una parte, sindacati dall'altra, non esisteva e non esiste. (*Interruzione del senatore Bitossi*).

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma se l'avete voluto voi!

**B I T O S S I**. I tre Presidenti sono stati sollecitati da lei per farsi scrivere una lettera.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. E lei ha sollecitato il decreto-legge.

**T O R E L L I**, *relatore*. I sindacati sono dunque libere associazioni fedeli interpreti dei loro aderenti con una capacità contrattuale vincolativa in forza del mandato che a loro deriva dagli associati. D'altra parte vi sono gli enti parastatali che, oltre ad essere soggetti ad una vigilanza dei Ministeri del tesoro e del lavoro, sono condizionati da un controllo specifico in materia finanziaria da parte della Corte dei conti. Siamo quindi di fronte ad un patto *sui generis*, per la profonda diversità dei poteri contrattuali posseduti dalle due parti stipulanti.

Oggi si afferma che vengono infranti gli accordi debitamente firmati, ma non è vero perchè ambedue i contraenti (il Governo non è contraente) intenderebbero mantenere fede ai patti, ambedue sono fedeli alla propria firma, non esiste una controparte che abbia mancato di parola, vi è invece un terzo estraneo che non è il Governo ma è un organo ausiliario del Parlamento previsto dalla Costituzione che agisce e quindi interviene in virtù della legge del 1958, da noi approvata.

Da tutto ciò deriva che è mera polemica soffermarsi sul tema di una pretesa infrazione agli accordi d'intangibilità dei patti, di menomazione delle capacità contrattuali del sindacato, e chi più ne ha più ne metta. I patti ci sono e rimangono come espressione di volontà dei contraenti, ma purtroppo possono essere soggetti a variazioni non per la loro volontà ma perchè la Corte dei conti — organo previsto dalla Costituzione — alla quale noi abbiamo affidato poteri di controllo sugli enti previdenziali ha dichiarato che il suo controllato, cioè gli enti, avrebbe violato una vecchia legge del 1945.

Ben comprendo come questo discorso elementare ma purtroppo ineccepibile sul piano giuridico possa non essere gradito, ma ciò che non comprendo e respingo è il fatto di addebitare al Governo una pretesa colpa, quella cioè di violare l'autonomia contrattuale del sindacato. Qui il sindacato è solo indirettamente in gioco; in gioco unicamente è l'ente previdenziale, cioè l'ente controllato e il Governo, che fu solidale nel 1963 approvando gli accordi intercorsi tra i due contraenti, oggi è il primo a subire le conseguenze, anche lui, della determinazione della Corte dei conti, perchè quando questo supremo organo di controllo dichiara non conformi a legge le deliberazioni degli enti previdenziali assunte nel 1963 e nel 1966 implicitamente riconosce non conformi a legge anche le approvazioni loro concesse dai Ministeri vigilanti. Non dobbiamo dimenticare che tra i soggetti a controllo della Corte dei conti vi è, sì, il Governo a sensi dell'articolo 100 della Costituzione, ma vi sono anche gli enti a sensi della legge del 1958. E non dobbiamo dimenticare le parole del Calamandrei (che ripeto per mantenermi su un piano più elevato) il quale nel suo commentario alla Costituzione italiana diceva che « la Corte dei conti è organo fondamentale di controllo finanziario, non è organo costituzionale in senso tecnico, perchè non esercita un potere sovrano dello Stato, ma il profilo costituzionale lo si coglie in base alla considerazione che la materia della posizione e delle attribuzioni della Corte ha carattere costituzionale ». Il controllo esercitato dalla Corte dei conti discende dalla Carta

costituzionale, quindi assume rilevanza costituzionale e quindi il Governo è tenuto ad assoggettarsi al controllo e ad eliminare le conseguenze quando queste sono negative. È qui il punto, il nocciolo giuridico di tutta questa situazione, che noi non dobbiamo dimenticare.

A nulla vale quindi il dire che potremmo non applicare l'articolo 14 in quanto la Corte non annulla gli effetti giuridici degli atti (è stato detto anche questo). Infatti, se ciò facessimo, se il Governo non si adeguasse alla determinazione, se il Parlamento seguisse tale atteggiamento, dove sarebbe la certezza del diritto? Quale riconoscimento daremmo all'istituto del controllo? Io infatti, più ancora che alla Corte dei conti, faccio riferimento a questo istituto del controllo, previsto dalla Costituzione, riconosciuto da questo Parlamento nella legge del 1958, a carico degli enti previdenziali e di altri enti. Se poniamo in dubbio questi principi, oltre a tradire la Carta costituzionale, noi verremmo a sconvolgere le fondamenta stesse dello Stato e anziché essere provvidi legislatori saremmo degli inconoclasti irresponsabili, così come vorrebbe il collega senatore Nencioni allorché tutto riduce ad un arbitrio del Governo e, teorizzando a vuoto sulla parola arbitrio (perché di arbitrii, se non lui, prima di lui i suoi amici se ne intendevano molto), nega implicitamente il potere e il dovere di controllo spettante alla Corte. (*Ripetute interruzioni del senatore Nencioni*).

SALARI. Signor Presidente, il senatore Nencioni deve essere richiamato.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, abbia un po' di rispetto per i colleghi.

NENCIONI. Io conosco i limiti del rispetto dell'Aula...

TORELLI, *relatore*. Io ho rispetto di tutti, dell'Aula e dei colleghi. (*Interruzione del senatore Nencioni*).

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, io chiedo il rispetto per tutti i colleghi. Qui siamo tutti uguali.

NENCIONI. E allora che il senatore Torelli si mantenga nei limiti!

PRESIDENTE. Questa è una discussione di carattere giuridico-parlamentare. Ci mancherebbe che dovessimo porre delle limitazioni per coloro che parlano!

TORELLI, *relatore*. Vorrei sapere dove, come, quando e quali termini ho usato fuori dai limiti.

NENCIONI. Ciascuno allora si difende con le proprie parole.

PRESIDENTE. E lei allora rispetti le opinioni degli altri. Continui, senatore Torelli.

TORELLI, *relatore*. Qualche altro collega ha sostenuto la possibilità di abrogare il decreto n. 722 del 1945 *sic et simpliciter*. Contro una tale tesi però non soltanto si oppongono i motivi che ho testè delineati, ma si oppone il fatto giuridico che la libertà di azione che, attraverso l'abrogazione, noi potremmo assumere da oggi in avanti, non toglierebbe l'illegittimità dichiarata dalla Corte a datare dal 1963. Un adeguamento si imporrebbe ugualmente e questo decreto-legge dovrebbe pur sempre essere ratificato non fosse altro che per sistemare le irregolarità pregresse. Questo decreto-legge accetta e non può non accettare la determinazione della Corte, perché il suo controllo agisce dal momento della stipulazione dell'accordo che fu dichiarato non conforme a legge. Questo decreto ha una ragion d'essere, qualunque sia l'interpretazione che si voglia dare a quel decreto 722. Lo si potrà modificare in prosieguo, lo si potrà sostituire con nuove norme, lo si potrà emendare in tutto o in parte, ma se il Parlamento vuole che uno Stato di diritto realmente esista il suo primo dovere è di accettare la determinazione dell'organo di controllo, discuterne se crede la parte della motivazione, ma deve, sia pure con sacrificio, far propria la parte dispositiva ed adeguarvisi.

Io posso condividere, onorevoli colleghi, la eccezione che la Corte dei conti non gode



ancora di una effettiva quanto essenziale autonomia, posso anche condividere le esigenze di una legge che adatti la sua organizzazione, le sue attribuzioni alle esigenze dei tempi nuovi, posso condividere la lagnanza che le relazioni della Corte sulle gestioni finanziarie dello Stato e su quelle degli enti giungono purtroppo oggi con troppo ritardo, quando gran parte dei rilievi sono superati, posso condividere, anzi debbo condividere che i magistrati della Corte dei conti debbono rimanere estranei, in ossequio alla legge del 1958, ai sindacati degli enti per le ragioni che diceva Don Sturzo in un articolo del 21 luglio 1950 in cui scriveva: « Quando il sistema mette a contatto controllati e controllori le parti si confondono, nasce un cointeresse psicologico comune, quello di non perdere il posto e gli emolumenti »; ma rimane pur ver che non si giungerà ad una moralizzazione se il Parlamento non degnierà di attenzione le segnalazioni che ci verranno dalla Corte dei conti.

Data l'ora abbrevio il mio discorso, ma debbo alcune parole ad una tesi suggestiva che mi è giunta per prima dal senatore Gianquinto, ripresa poi da altri, allorchè si pone la domanda se l'articolo 14 sia norma di carattere generale o particolare. Si vorrebbe sostenere il suo carattere particolare in base al fatto che essa ha perduto efficacia dopo gli aumenti previsti dal decreto 722 e al fatto che essa tratta soltanto del trattamento economico e non di quello di quiescenza e previdenza in generale. Tesi suggestiva, ho detto, atta a trarre la conseguenza politica che, essendo di natura particolare e contingente, i sindacati non erano tenuti ad applicarla al momento degli accordi del 1963. Questa tesi del *ius singulare*, cioè avente limiti di temporaneità nella sua applicazione, non può però essere supposta o semplicemente affermata, ma deve essere dimostrata. E il dire che l'articolo 14 vive se e in quanto viene richiamato in una legge non è una dimostrazione, ma rimane sempre nel campo della pura affermazione. Il collega non ha posto mente al primo capitolo della mia relazione...

**GIANQUINTO.** Che sia una norma singolare più che generale l'ha scritto il Go-

verno nella lettera del 1962 alla Corte dei conti.

**TORRELLI, relatore.** Può averlo scritto, ma è un parere che non condivido. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Può darsi che l'abbia scritto, comunque non lo condivido, anche se è un illustre parere. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

**PRESIDENTE.** Continui, onorevole relatore, non raccolga le interruzioni.

**TORRELLI, relatore.** Il collega non ha posto mente al primo capitolo della mia relazione dove io appunto, pur senza prevedere questa eccezione, offro la dimostrazione contraria, ossia dimostro la continua e persistente validità dell'articolo 14, anzitutto, con i suoi costanti richiami a questa e alle leggi seguenti fino a quella del 27 maggio 1959 in tema di indennità integrative speciali, richiami che il senatore Nencioni questa mattina ha contestato perchè, dice, non hanno valore, sono semplici formalità.

No, perchè, ad esempio, il richiamo al contenuto della legge del 27 maggio 1959 non è un richiamo generico fatto alla legge, ma è un richiamo specifico, cioè si riferisce ai limiti previsti da quella legge. Secondariamente la validità persistente la rileviamo dal contenuto dell'articolo 14 che contiene un limite migliorativo e non peggiorativo del diverso trattamento economico, il che sta a dimostrare la volontà del legislatore di sancire per il parastatale un trattamento economico diverso.

Mi si deve dimostrare che questo trattamento economico migliore è giustificato esclusivamente da situazioni particolari di quel momento.

In terzo luogo, e questo è più importante, c'è l'interpretazione costante che a quella norma hanno dato, non solo la Corte dei conti con la sua prima determinazione del 1963, ma gli stessi enti previdenziali che, in tutte le loro delibere, fecero ossequio a tale legge e a tale articolo, giustificando i provvedimenti con una serie di vari motivi, ma mai giustificandoli con l'eccezione del carattere particolare e contingente del decreto n. 722.

Nè si dica che non è stata violata la legge perchè la realtà giuridica del 1945 oggi non esiste più, e pertanto non si può ripristinare una legge perchè la violazione di essa non fu voluta. Mi è facile rispondere che i due contraenti ancora oggi sono convinti di non avere violato la legge. Ma questo è un giudizio soggettivo. In campo penalistico dovrebbero essere assolti per assoluta mancanza di dolo. Ma è il giudizio oggettivo quello che conta, e il giudizio oggettivo è quello che deriva dall'organo di controllo e, di fronte a quel dispositivo, tutti i cavilli giuridici cadono e il Governo non può che trarre da quella declaratoria le opportune conseguenze, e la conseguenza è stata il decreto-legge attuale che ha offerto ampio spazio per una discussione su tutta la tematica organizzativa, funzionale ed economica degli enti di previdenza, ma che nel suo contenuto ha una tematica ben più ristretta e limitata.

Il decreto-legge, dopo la determinazione della Corte dei conti ha inteso difendere le posizioni economiche acquisite dai previdenziali e nessuno può contestare che cristallizzare la situazione di fatto fino al 30 giugno sia una vera e reale difesa dei diritti dei previdenziali. Di fronte alla determinazione della Corte dei conti, il decreto-legge dispone un accertamento per un adeguamento, e quando il Governo fa precedere all'azione di adeguamento un compito specifico di accertamento, ancora una volta dimostra che egli intende sottrarre i dipendenti degli enti previdenziali ad un livellamento meccanico, intende riconoscere le difficoltà dell'operazione, ma intende che per la loro difesa, e quindi per la difesa dei loro interessi, i Consigli di amministrazione prima di tutto accertino le due situazioni economiche che devono essere poste a raffronto. Quando i colleghi dell'opposizione asseriscono che il Governo vuole risolvere autoritariamente il problema, oppure imporre soluzioni autoritarie, affermano cose ingiuste perchè colui che vuole un accertamento prima di giungere ad una decisione implicitamente si sottrae a qualsiasi decisione autoritaria, per subordinarla invece ai risultati di un'azione di studio e di indagine.

Ma vi è di più. Le tabelle di raffronto che la Corte dei conti ha esposto, dapprima nella sua relazione sull'esercizio finanziario 1961-1964 dell'INPS e da ultimo in allegato alla determinazione 15 novembre 1966, sono e saranno materia di discussione perchè tutti sanno che quelle tabelle possono essere revisionate alla luce di elementi di fatto veri e incontestabili che la Corte dei conti non ha posto sotto il suo esame.

Dall'opposizione si è affermato che la massa dei dipendenti previdenziali vedranno ridotte le loro retribuzioni. Ma come è mai possibile sostenere tale tesi quando la semplice valutazione finanziaria delle quattro ore di lavoro che compiono i previdenziali settimanalmente in più rispetto agli statali e una pur lieve valutazione economica dei ritorni pomeridiani daranno in definitiva una percentuale che farà rientrare nei limiti fissati dal decreto n. 722 almeno l'80 per cento dei dipendenti previdenziali?

**BITOSS I.** Ma perchè non l'ha fatto la Corte dei conti, questo calcolo?

**TORRELL I, relatore.** Per la Corte dei conti bastava che ce ne fosse uno fuori del 20 per cento.

**BITOSS I.** Ma lei in questa maniera svaluta quest'organo che fino a dieci minuti fa ha esaltato. Ora anche il relatore dimostra che la Corte dei conti ha sbagliato.

**TORRELL I, relatore.** Come è possibile dimenticare — nessuno ne ha fatto cenno, collega Bitossi, ma lo faccio io — che proprio voi sindacati avete proceduto a questa valutazione e che la tabella risultante, che è stata pubblicata, ma dimenticata, attesta che le categorie che potranno essere toccate da un adeguamento saranno soltanto due o tre categorie aventi qualifiche direttive? Questi sono calcoli fatti da voi. (*Commenti dalla estrema sinistra*).

**BITOSS I.** Ma perchè si devono applicare delle decisioni della Corte dei conti sbagliate, come lei stesso lo dice? Che razza

di Parlamento siamo se accettiamo simili decisioni? (*Vivaci commenti dal centro*).

**T O R E L L I**, *relatore*. Collega Bitossi, non dica eresie. Io comprendo, ripeto, quando i colleghi Coppo, Bitossi, Viglianesi ed altri si battono per una questione di principio; per una questione di principio devono battersi. Ma non posso seguire coloro che osano scrivere sui giornali che il presente decreto-legge andrà a colpire le categorie minori a beneficio delle maggiori, perchè la verità è esattamente il contrario! E questa verità io qui devo dirla; la proclamo sulla base di questo documento fatto dai sindacati che riduce in percentuale le differenze e dimostra che sono tutte inferiori al 20 per cento, meno per quanto concerne tre gradi. Questo deve essere detto pubblicamente, per non sorprendere in buona fede tanti impiegati che hanno stipendi minimi e che temono di perdere anche quei minimi stipendi. In questo modo, sotto questo profilo, in questa veste, si possono difendere i previdenziali. E io difendo il previdenziale che stamane mi ha inviato questa lettera; si tratta di un medico condotto dirigente di un ambulatorio. Non leggo la lettera, ma vi è unita la busta-paga che è di 137 mila lire per un medico di ruolo. Mi domando se questa è una cosa decorosa.

**B I T O S S I**. È la Corte dei conti che... (*Vivaci commenti dal centro*).

**T O R E L L I**, *relatore*. La Corte dei conti non toccherà questo stipendio. La Corte dei conti ha fatto una tabella; non l'ha messa nella parte dispositiva, non fa testo per noi... (*Interruzioni dall'estrema destra*).

**B I T O S S I**. La Corte dei conti ha incasellato i medici in una categoria...

**T O R E L L I**, *relatore*. Bastava che la Corte dei conti trovasse un caso, non aveva neppure bisogno di presentare la tabella. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Perdonate, egregi colleghi, la durezza di queste affermazioni, tanto più quando il relatore, nella sua relazione, si era intrattenuto

sulla necessità di fornire ai Consigli di amministrazione alcuni criteri di fondo da usarsi nella loro opera di accertamento per giungere all'adeguamento delle retribuzioni; aveva suggerito criteri concreti, termini di riferimento onde facilitare l'opera di comparazione. Ad ogni modo sono stati presentati emendamenti i quali avvieranno l'opera delle Commissioni con un indirizzo preciso, ed esamineremo questi emendamenti in sede di discussione degli emendamenti stessi. Io avrei desiderato che negli emendamenti si indicassero, come criterio di comparazione, le funzioni esercitate da ciascun ruolo; qualcuno lo ha reputato inutile posto che alle funzioni fa già esplicito riferimento il decreto n. 722 che si vuole e si deve applicare nella sua interezza tanto più che quella legge non fa riferimento, come termine di raffronto, agli impiegati ministeriali ma a tutto il personale dello Stato in tutta la gamma delle sue funzioni. Ripeto pertanto che il decreto-legge, per la sua natura, come bene ha detto il senatore Salari, non difende, non accusa nessuna categoria, non intende creare supremazie di gruppo o di categoria ma intende solamente riaffermare la sovranità della legge. Il Parlamento non offre a nessun gruppo privilegi di tutela, ma intende soltanto che viga con tutta la sua autorità la tutela della legge che è garanzia di tutti. E tutto questo, senatore Nencioni, non è « frattaglia », come ha definito questa mattina l'intervento del senatore Salari, ma è la base di una vita democratica. Concludendo, non lasciamoci prendere la mano nel voto di questo decreto-legge, dalla confusione e dai pressapochismi ideologici o anche giuridici. Evitiamo di essere settari o improvvisatori; esaminiamo tecnicamente il problema tecnico, esaminiamo giuridicamente il problema giuridico e giungeremo così a soluzioni tecniche e giuridiche che non potranno essere se non di approvazione di questo decreto-legge. Vi sono delle situazioni in cui non è possibile rispondere simultaneamente alle esigenze statali, praticamente di tutta la comunità nazionale, e alle esigenze di un gruppo sociale. In questo caso di conflitto, il politico non ha che un parametro a sua disposizione: l'applicazione della legge e, se questa può essere

o apparire non equa, è necessario che s'apprestino a modificarla, a sostituirla, ma non può rinunciare a priori alla sua applicazione. Se così non facesse, il male che verrebbe a produrre sarebbe di gran lunga superiore a quello che vorrebbe eliminare. Onorevoli colleghi, non dimentichiamo infine che l'ubbidienza che noi, quali privati cittadini, abbiamo verso l'autorità non può essere diversa dall'ubbidienza che l'autorità, in questo caso il Parlamento, deve avere verso la legge. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni.*)

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Annunzio di interpellanze

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**CARELLI, Segretario:**

**MENCARAGLIA, ALBARELLO.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione venuta a determinarsi nelle fabbriche di laterizi dell'azienda Vitolo nel comune di Sinalunga (Siena).

Al licenziamento minacciato a 240 operai sui 640 occupati, la direzione dell'azienda intende procedere non soltanto ignorando le articolate proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali, ma instaurando nella fabbrica un clima di intimidazione, licenziando dirigenti sindacali e membri di commissione interna, subordinando la corresponsione delle competenze salariali maturate nel mese di dicembre alla accettazione in unica soluzione con l'indennità di licenziamento, minacciando di licenziare chi prende parte agli scioperi, denunciando gli organizzatori sindacali di fabbrica.

All'interno e fuori della fabbrica l'atteggiamento dei carabinieri verso gli operai in generale e verso i denunciati in particolare, anziché contribuire a mantenere l'ordine, tende oggettivamente a determinare risentimenti che non favoriscono quella ordinata soluzione della vertenza che è coerentemente

perseguita dagli operai e dalle forze democratiche locali. (551)

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**CARELLI, Segretario:**

**PERUGINI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali iniziative siano previste nel territorio della regione calabrese da parte delle aziende a partecipazione statale. (1624)

**PERUGINI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se, quando ed in che maniera, si intenda inserire il territorio della regione calabrese nel piano previsionale della rete nazionale di metanodotti. (1625)

**PERUGINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali previsioni di contenuto e di tempo siano da farsi in ordine alla soluzione del problema della istituzione di una Università in Calabria. (1626)

**TERRACINI, PERNA, CONTE, SALATI.** — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere se, in considerazione delle evidenti implicazioni politiche del criminoso e vilissimo attentato compiuto alla vigilia dell'arrivo del Capo dello Stato sovietico a Roma contro la sede del Comitato centrale del Partito comunista italiano, non ritengano che gli organi di polizia debbano da ciò trarre precise indicazioni per l'identificazione e la cattura degli autori, a scanso di una altrimenti prevedibile rinnovata dimostrazione della loro umiliante incapacità e della congiunta deplorabile inefficienza ai loro fini fondamentali di Istituto. (1627)

**PIRASTU.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-nord ed ai Ministri delle*

*partecipazioni statali e dei lavori pubblici.*  
— Per conoscere i motivi che avrebbero indotto la Commissione interministeriale per i piani regolatori delle aree industriali a esprimere parere sfavorevole in merito alla proposta di modifica del piano regolatore dell'area industriale di Cagliari, concernente l'allargamento del porto canale.

Si sottolinea che detto parere — che sembra inquadarsi nel piano governativo di concentrazione e ridimensionamento dell'attività cantieristica e di bacino — impedirebbe, se divenisse definitivo, la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Cagliari, sia di iniziativa pubblica che privata, con grave pregiudizio per lo sviluppo economico e industriale della zona di Cagliari e per l'incremento della occupazione.

L'interrogante, pertanto, premesso che il Ministero delle partecipazioni statali mostra di non voler realizzare il disposto della legge n. 588 concernente l'attuazione di un piano straordinario in Sardegna delle aziende a capitale pubblico, chiede di conoscere se i Ministri non intendano intervenire al fine di ottenere l'accoglimento del progetto per l'allargamento del porto canale di Cagliari e se non intendano adottare e sollecitare le opportune iniziative per promuovere la costruzione del detto bacino di carenaggio. (1628)

PIGNATELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti di chi ha acconsentito la trasmissione sulla sofisticazione dei vini del professor Pier Giovanni Garoglio e del dottor Lamberto Politi, evidentemente ispirata da interessi particolari. (1629)

PALERMO, VALENZI, CARUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Perchè informi il Senato sulle attività spionistiche svolte dal SID a carico di personalità politiche e per conoscere a chi risalga la responsabilità di aver impartito simili ed illegali disposizioni che nulla hanno a che vedere con i compiti istituzionali del servizio;

per conoscere inoltre a quali risultati abbia portato l'inchiesta e quali provvedi-

menti siano stati adottati o si intendano adottare contro i responsabili;

per conoscere, infine, quali misure intenda adottare per riportare il detto servizio ai compiti istituzionali, al fine di evitare che i servizi di sicurezza si trasformino in bassi servizi di spionaggio politico. (1630)

MENCARAGLIA. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per sapere a quale data intende fissare le elezioni per il ripristino di una amministrazione democratica al comune di Siena.

Se pur si è voluto evitare di consultare l'elettorato senese nell'autunno 1966, presentando con 24 ore di ritardo al Presidente della Repubblica, vale a dire il 14 ottobre 1966, il decreto di scioglimento della precedente amministrazione, mentre il provvedimento prefettizio iniziale risaliva al 16 luglio 1966, malgrado che l'interrogante, con sua lettera 2 agosto 1966, avesse invitato il Ministro a non tollerare o favorire prevedibili manovre in tal senso, i cittadini di Siena democratica non possono oltre essere privati di un loro diritto, nè gli interessi della città e persino i filoni delle sue tradizioni possono continuare ad essere, come oggi lo sono, sconvolti da una gestione che, per essere affidata a un commissario, non può riflettere nei suoi atti aspirazioni e bisogni dei cittadini. (1631)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

VERONESI, CATALDO, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'esatto quantitativo delle nostre totali importazioni di carne bovina viva e morta nell'anno decorso 1966 con ogni più utile indicazione correlativa di dati possibile. (5678)

GRANZOTTO BASSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in relazione alla

costruzione di quattro alloggi popolari in Castellavazzo (Belluno) disposti con la legge 9 agosto 1954, n. 640, rivolta alla eliminazione delle abitazioni malsane nel quadro dei provvedimenti per la catastrofe del Vajont.

I progetti all'uopo presentati dall'ISES di Udine erano stati sottoposti a critica da parte del Consiglio comunale, essendo poco funzionali e inadatti in ordine al clima, alla orografia della zona, all'asse eliotermico, alle aperture, alle linee architettoniche; e tuttavia l'Amministrazione comunale, allo scopo di non intralciare il rapido inizio della costruzione, aveva dato parere favorevole con nota n. 1065 del 10 giugno 1965 condizionato però alle precise assicurazioni fornite dall'ISES che in fase di esecuzione di opera esso avrebbe apportato tutte le sostanziali modifiche dirette a migliorare le abitazioni.

In realtà l'ISES dimostrava di non tener fede alle assicurazioni date e procedeva nella costruzione, insensibile alle proteste dell'Amministrazione e della popolazione, malgrado l'Amministrazione si fosse rivolta con nota n. 2339 del 13 agosto 1966 all'Ufficio del Genio civile di Belluno e avesse notificato all'ISES la revoca del precedente parere.

Poichè nemmeno tale intimazione raggiungeva l'intento, l'Amministrazione si rivolgeva al Ministro dei lavori pubblici, con lettera n. 2339 del 7 novembre 1966, invocando gli opportuni provvedimenti, allo stesso Ministero devoluti ai sensi della legge urbanistica (articoli 29 e 32, 4, 17, 8, 42, legge n. 1150) per la sospensione dell'opera e la relativa ingiunzione a compiere gli adempimenti che erano stati assicurati dall'ISES.

Chiedesi di conoscere se ed in quali modi si sia esplicato tale invocato intervento dal Ministero, di fronte all'inammissibile condotta dell'ISES offensiva fra l'altro del prestigio dell'Amministrazione comunale ed insensibile alle proteste legittime della popolazione, colpita dalla tragedia del Vajont, in conseguenza della quale vedeva nella costruzione dei quattro alloggi popolari il primo intervento palese dell'azione governativa diretta a sollevare le misere condizioni della zona (5679)

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, del turismo e dello spettacolo, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.* — Sulla grave questione riguardante il funzionamento e l'esercizio della linea ferroviaria Padova-Camposampiero-Montebelluna-Feltre-Belluno-Calalzo, sospeso per il danno prodotto dall'alluvione nel tratto Fener-Feltre, che è stato già riparato.

Se è vero quanto viene divulgato, che il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato nella decisa soppressione di alcune migliaia di chilometri di percorso, pari ad oltre cento « tratte » intenda comprendere la linea in oggetto, il provvedimento sarebbe quanto mai da evitarsi, perchè annullerebbe di colpo tutti gli sforzi che il Governo, con promesse solenni alle popolazioni, specie della vasta zona montana, si è impegnato di compiere per sollevare l'economia locale e generale depressa, accentuata tale depressione dalle catastrofi come quella indimenticabile del Vajont e delle recenti alluvioni.

La ricostituzione programmata della rete industriale, nella zona del bellunese, oggetto di approfonditi studi e discussioni che dovrebbe svolgersi specialmente lungo l'ampio tratto servito dalla linea in oggetto da Belluno a Calalzo-Pieve di Cadore, poggia proprio sull'esercizio della linea ferroviaria, appunto perchè tocca i punti vitali alla rinascita di quella zona martoriata, che comprende vallate popolate ed ansiose di sviluppare un lavoro redditizio per il quale i collegamenti sono tanto indispensabili, quanto difficili e tuttavia assicurati attraverso quella linea la cui utilità è manifesta, per cui sarebbe veramente assurdo disporre la soppressione.

Si pensi che l'orografia della zona, fra le accidentalità notevoli e le peculiarità eccezionali dei luoghi, ha per lunga esperienza dimostrato come il tracciato ferroviario, nondimeno, sia stato felicemente progettato nel lontano passato ed abbia risposto a pieno a tutte le difficoltà naturali, rimanendo pressochè permanentemente, anche nei più rigidi inverni di lunga durata, sempre in esercizio, sostituendo efficace-

mente le interruzioni stradali che purtroppo, non di rado, si verificano.

Si pensi che per i movimenti di merci, di rifornimenti di ogni genere, di persone, che in certi orari affollano i treni, la linea è l'unica che assicuri il costante collegamento; anzi di essa, per il suo incremento, si appalesa la necessità di un ammodernamento specie dei convogli viaggiatori, di fronte all'impulso delle attività cittadine di ogni genere, per le quali i collegamenti sono richiesti in modo sempre più capillare in rapporto alle esigenze locali, che si espandono perfino oltre la regione.

Questa esigenza dell'esercizio della linea vale anche e con la stessa intensità per il tratto, parte in pianura, parte pedemontano, da Padova a Belluno ed oltre, per i centri industriali che attraversa, per i quali la linea ferroviaria è essenziale e non sussidiaria alle vie ordinarie, mentre per la zona montana dovrà non dimenticarsi che non è possibile nè agevole procedere alla progettazione di strade che possano sostituire la linea ferroviaria.

Si pensi, altresì, all'industria turistica, che investe tutta la zona dolomitica e sotto molti aspetti della Carnia, industria che è strettamente legata all'esercizio della linea in oggetto quale arteria principale di tutto un insieme di percorsi collegati attraverso di essa e che da essa ricavano linfa e vigore.

Nè è a dire che per il turismo possa provvedersi con le vie ordinarie, in quanto, come si è detto, esse risulterebbero ancora più, come lo sono in atto, insufficienti al movimento turistico, nè potrebbero, ripetesi, agevolmente estendersi, a parte l'onere finanziario che ciò comporterebbe.

Sopprimere la detta linea significa assestare volontariamente un colpo secco e decisivo allo sviluppo di vaste zone, non solo arrestandone, ma sconvolgendone definitivamente le direttrici di marcia per un sicuro accrescersi delle loro economie in una unità d'intenti.

Ed altri, e molti altri argomenti ed elementi si impongono all'esame ed impongono un indispensabile ripensamento perchè venga definitivamente abbandonata una soluzione assurda, quale quella della soppres-

sione, anzichè del miglioramento della linea anzidetta.

Questo si invoca, e si chiedono all'uopo attestazioni rassicuranti, per restituire serenità e fiducia alle numerose popolazioni legittimamente allarmate dall'irreparabile danno che si arrecherebbe per il presente e per l'avvenire della regione a tutta una economia in movimento.

Quello che la natura ha lasciato dopo le catastrofi, le distruzioni e le alluvioni non venga ancora di più sconvolto da un provvedimento che non trova alcuna base, nè economica, nè sociale, nè umana e meno che mai politica. (5680)

ROMANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire presso l'Enel perchè sia finalmente definita la pratica relativa all'installazione dell'impianto di energia elettrica presso le abitazioni dell'Istituto autonomo case popolari site nella frazione Raito del comune di Vietri sul Mare (Salerno), i cui abitanti, nonostante la agitazione che dura da tre anni (e trattasi di 24 famiglie), non riescono a comprendere i motivi che ritardano l'adozione degli indispensabili provvedimenti.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere la data entro la quale la questione sarà definita e le eventuali difficoltà o responsabilità esistenti. (5681)

ROMANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali viene rifiutata l'installazione del telefono ad uso privato nelle abitazioni della frazione Molina del comune di Vietri sul Mare (Salerno) e per sapere quanto ha dovuto versare l'unico privato utente che è riuscito ad ottenere, a proprie spese, l'impianto presso il proprio domicilio. (5682)

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire presso l'Istituto autonomo case popolari di Salerno perchè sia finalmente risolta la questione relativa

all'installazione dell'energia elettrica nelle 24 abitazioni dell'Istituto site nella frazione Raito del comune di Vietri sul Mare, considerando che le case sono ormai abitate da ben 24 famiglie, le quali già da tre anni protestano per rivendicare un elementare loro diritto e che nella frazione è diffuso in tutte le altre abitazioni l'impianto elettrico. (5683)

ZACCARI. — *Al Ministro delle finanze ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica Amministrazione.* — Per conoscere se non giudicano opportuno riesaminare quanto stabilito dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1957, n. 22, che tra l'altro precisa: « Tutti i posti di applicato o qualifica equiparata, disponibili nelle carriere esecutive dei Ministeri . . . . delle finanze (carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e carriera degli ufficiali di dogana) . . . sono rispettivamente riservati ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dipendenti in possesso dei requisiti prescritti dai relativi ordinamenti ».

Sembra all'interrogante che il proposito quanto mai legittimo di favorire i sottufficiali della Guardia di finanza per la loro conoscenza della materia e dei procedimenti doganali, non possa e non debba, con la totale riserva dei posti a loro favore, essere di danno ai commessi di dogana tra i quali vi sono persone che, per il lavoro esplicito, per i titoli posseduti e per l'anzianità raggiunta, hanno tutti i requisiti per il passaggio alla carriera esecutiva dell'Amministrazione delle dogane. Se si considera inoltre che data la carenza di personale i commessi spesso hanno esplicito ed esplicano mansioni di competenza degli ufficiali di dogana, se ne deve trarre la conclusione che sarebbe quanto mai opportuno e legittimo con una modifica dell'articolo 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, parificare ai sottufficiali della Guardia di finanza, per coprire i posti disponibili nella carriera degli ufficiali di dogana, i commessi di dogana meritevoli prov-

visti del titolo di studio e che hanno svolto mansioni superiori alla loro qualifica. (5684)

PIGNATELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere che presso la Presidenza del Senato della Repubblica sia con urgenza depositato il testo integrale delle interviste relative alla sofisticazione dei vini, trasmesse in servizio TV-7 il 12 dicembre 1966. (5685)

VECELLIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in merito alla situazione determinatasi con la costruzione di alcuni alloggi popolari nel comune di Castellavazzo dall'ISES di Udine a norma della legge 9 agosto 1954, n. 640.

E da ricordare che tale iniziativa costituisce il primo concreto intervento in quel Comune, nel settore delle abitazioni, dopo circa tre anni della sciagura del Vajont, intervento atteso con tanta ansia dalla popolazione locale, data l'estrema necessità di alloggi.

Nel voto n. 96 della seduta del 13 novembre 1966 del Consiglio comunale di Castellavazzo vengono riassunte le varie fasi attraverso le quali si è svolta la procedura iniziando dall'istruttoria dei progetti in cui venne formulata esplicita richiesta da parte del Comune di renderli più funzionali in relazione alle particolari esigenze sia tecniche che architettoniche locali. La concessione all'inizio dei lavori venne pertanto condizionata all'attuazione delle richieste modifiche nella fase esecutiva, ciò che fu esplicitamente promesso dall'ISES.

Quanto è accaduto in seguito risulta dall'accennato voto dell'Amministrazione comunale di Castellavazzo, alla quale non è restato che di inviare formale protesta all'ISES, trasmettendola per conoscenza all'Ufficio del Genio civile di Belluno. Non avendo neppure in tal modo ottenuta soddisfazione, si vide costretta a rivolgersi direttamente al Ministero dei lavori pubblici con nota in data 7 novembre 1966 per denunciare l'operato dell'ISES di Udine e protestare per il mancato intervento dei competenti organi. (5686)



MENCARAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali sono le intenzioni del suo Ministero e di quelli cointeresati dell'Interno, del Tesoro, della Pubblica Istruzione e della Sanità, in merito alla ripresa dei lavori per la costruzione del Policlinico in Siena, e per conoscere i motivi per cui non viene data pubblicità alle risultanze dell'inchiesta compiuta dall'ispettore Marfè.

Silenzio e ritardi degli organi di Governo contraddicono al chiasso e alle illazioni delle locali organizzazioni dei partiti governativi, e rischiano di colpire duramente la città di Siena, facendo degenerare quella che è apparsa inizialmente copertura di un'azione politica in speculazione elettorale. (5687)

#### Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

CARELLI, *Segretario:*

n. 5583 del senatore Pignatelli.

#### Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 25 gennaio 1967

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani mercoledì 25 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (1971).

2. Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (895).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (1837).

2. Condoni di sanzioni disciplinari (1798).

3. TOMASSINI ed altri. — Condoni di sanzioni disciplinari (1608-Urgenza).

4. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

5. Deputati ERMINI ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

6. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Discussione della proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (*Doc. 123*).

V. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari